

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

MXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.
Congedo	42959
Disegni di legge:	
(<i>Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa</i>)	42959
(<i>Presentazione</i>)	42980
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	42960
Disegni di legge (Discussione):	
Fissazione di nuovi termini per la pre- sentazione di domande di contributi per la costruzione di serbatoi, laghi artificiali e nuovi impianti idroelet- trici in Sicilia e in Sardegna e mo- difica dell'articolo 5, punto I, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116. (2839)	42969
PRESIDENTE	42969
PACATI, <i>Relatore</i>	42969
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> .	42969
Norme particolari in materia di riforma fondiaria. (2785)	42980
PRESIDENTE	42980, 42983, 42984
FANFANI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	42980, 42985, 42989, 42990
MICELI	42981, 42983, 42984
GERMANI, <i>Relatore</i>	42983, 42984, 42985
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE	42983, 42984, 42989
GRIFONE	42986, 42989
Proposta di legge (Approvazione degli articoli):	
DE' COCCI ed altri: Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con re- gio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti la economia delle zone montane. (2412)	42970
PRESIDENTE	42970, 42971, 42972, 42973, 42975, 42976
BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, <i>Relatore di minoranza</i>	42970, 42974, 42978, 42979

	PAG.
LACONI	42971
TARGETTI	42972
MORO ALDO	42973
DE' COCCI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	42975
	42979
VALSECCHI	42979
HELPER	42979
CORONA GIACOMO	42979

**Domande di autorizzazione a procedere
in giudizio (Esame):**

PRESIDENTE	42960
MARTUSCELLI	42961
BASSO	42962
PALENZONA	42964
BETTIOL GIUSEPPE	42965
CAPALOZZA, <i>Relatore di minoranza</i> .	42965
SCALFARO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	42968

Interrogazioni e interpellanza (Annunzio) 42991**La seduta comincia alle 16.**

GUADALUPI, *Segretario*, legge il pro-
cesso verbale della seduta pomeridiana di ieri.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il
deputato Ceravolo.
(È concesso).

**Approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che nelle riu-
nioni di stamane delle Commissioni perma-
nenti, in sede legislativa, sono stati appro-
vati i seguenti disegni di legge:

dalla VII Commissione (Lavori pubblici):

« Fissazione di un nuovo termine per l'at-
tuazione dei piani regolatori nei comuni dan-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

neggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915 » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2941);

dalla X Commissione (Industria):

« Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, sul conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (*Modificato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2394-B) (*Con modificazioni*);

« Nuove disposizioni in materia di indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America, in applicazione degli Accordi approvati con decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747 » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2629-B).

Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, concernente provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-45 » (*Già approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi e modificato da quella Commissione speciale*) (520-147-B);

« Approvazione ed esecuzione dell'accordo fra il Governo italiano ed il Comitato Intergovernativo Provvisorio per i movimenti migratori dall'Europa, concluso a Roma il 16 aprile 1952 » (*Approvato da quel Consesso*) (3030).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo alla Commissione speciale che già lo ha avuto in esame; l'altro alla Commissione competente.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di otto domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è contro i deputati Morelli e Invernizzi Gaetano, per il reato di cui all'articolo 656 del codice penale (*pubblicazione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico*).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La seconda domanda è contro il deputato Cremaschi Olinardo, per i reati di cui agli articoli 414 e 415 del codice penale e 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (*istituzione a delinquere e a disobbedire alle leggi; pubblica riunione senza autorizzazione*).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La terza è contro il deputato Bottai, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317 (*vilipendio alle forze armate dello Stato*).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La quarta è contro il deputato Calasso, per i reati di cui agli articoli 595, 414 del codice penale, 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (*diffamazione, istigazione a delinquere, pubblico comizio senza autorizzazione*).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La quinta è contro il deputato Calandrone, per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale (*oltraggio ad un pubblico ufficiale*).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La sesta è contro il deputato Bonomi, per il reato di cui agli articoli 81 e 594 del codice penale (*ingiurie continuate ed aggravate*).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

La settima è contro il deputato Almirante, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione a mezzo della stampa*).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

L'ottava domanda è contro il deputato Longo, per il reato di cui agli articoli 278 del codice penale, in relazione all'articolo 8 del trattato lateranese, e 403 del codice penale (*offesa alla persona del Sommo Pontefice e alla religione dello Stato*).

La Giunta ha presentato due relazioni: una di maggioranza, che conclude con la proposta che l'autorizzazione sia concessa, e una di minoranza che conclude con la proposta che l'autorizzazione sia negata.

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Onorevoli colleghi, non avrei preso la parola su questa domanda di autorizzazione a procedere se non fosse connessa alla domanda stessa una questione di notevole importanza sostanziale, la quale investe l'applicazione della Costituzione nel campo della responsabilità del direttore del giornale, nel campo del reato di stampa previsto dagli articoli 57 e 58 del nostro codice penale.

La Costituzione, all'articolo 27, stabilisce: «La responsabilità penale è personale».

Il codice penale, all'articolo 57, n. 1, stabilisce invece: «Chi riveste la qualità di direttore o redattore responsabile risponde, per ciò solo, del reato commesso, salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione».

È noto che tutti gli autori si sono pronunciati nel senso di ritenere che la responsabilità diremmo automatica, che è stata anche definita responsabilità oggettiva, sancita dal codice penale, non sia compatibile col precetto costituzionale, che nega la possibilità di rispondere penalmente del fatto altrui.

Basta leggere, per quanto riguarda la dottrina, il Manzini, che è l'autore più noto e più elementare, potremmo dire, per vedere come sulla questione non esistono seri dissensi. Dice il Manzini che gli articoli 57 e 58 del codice penale derogano alle norme sulla imputabilità e compartecipazione delittuosa in quanto stabiliscono casi di responsabilità obbiettiva, e come tali contrastano quindi con l'articolo 27 della Costituzione per cui la

responsabilità penale è personale: sono cioè incostituzionali.

Non mi soffermo sulla questione, perché penso di poter ritenere che sia d'accordo con me anche la maggioranza parlamentare così come è d'accordo il Governo. Infatti, nella seduta del 4 dicembre 1951, l'onorevole Tupini, rispondendo ad una interrogazione dell'onorevole Capalozza, affermò senz'altro di condividere questa tesi con parole inequivocabili e affermò anche che la Commissione per la riforma del codice penale era stata investita del problema e aveva proposto che si dovesse stabilire una responsabilità autonoma, ma di carattere colposo, per il direttore di giornale, in relazione alla mancata vigilanza, che è poi una diversa ipotesi di responsabilità, ed è l'unica che può essere addebitata personalmente al direttore di giornale.

Ora, di fronte all'unanimità assoluta di pareri sull'incompatibilità delle due norme potrebbe però sorgere questo dibattito: la norma costituzionale ha carattere programmatico o carattere precettivo? Vi è chi ha sostenuto che affermare che la responsabilità penale è personale significa porre una norma di carattere precettivo e come tale abrogatrice di ogni caso di responsabilità per fatto altrui; non potendosi concepire che in una delle materie più delicate del nostro sistema giuridico, e cioè nel campo della responsabilità penale, continuino ad essere in vigore dei principi contrari alla Costituzione. Ma vi è pure chi ha ritenuto che la norma sia programmatica.

Ammettiamo per un momento la tesi secondo la quale la Costituzione abbia stabilito una norma di carattere programmatico; ciò vuol dire che il legislatore deve fare delle leggi per tradurre in precetto positivo quella che è solamente un'affermazione di principio contenuta nella Costituzione. Ma se il legislatore non fa queste leggi, l'interprete ha il dovere di applicare ugualmente la legge esistente, anche se è contraria al principio costituzionale, a meno che non si possa far questione di abrogazione implicita. Ove però sia il legislatore stesso che è investito della opportunità politica di applicare o no quella norma che la Costituzione sancisce e che solo non è stata tradotta in precetto concreto, a me pare che sia una enormità non soltanto giuridica, ma soprattutto politica, il non applicare quella norma. In altri termini, si riconosce che la responsabilità penale è personale, e che la norma dell'articolo 57, n. 1, del codice penale è anacronistica, ma si dice: pur avendo la possibilità di correggerla, cioè di non applicarla,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

il Parlamento, profittando della sua stessa negligenza e di non aver tradotto in atto il precetto positivo, continuerà ad applicare la disposizione incostituzionale.

Onorevoli colleghi, a me pare che questa sia, più che una incoerenza, una contraddizione che si risolve in disonestà politica. Non è possibile che quel legislatore che aveva l'obbligo di tradurre in atto un precetto della Costituzione e non lo ha fatto, quando poi si trova investito del potere discrezionale di applicare o disapplicare una norma contraria, applichi tale norma incostituzionale, che permane solo per la sua stessa negligenza, e peggio ancora, la applichi caso per caso.

Vorrei fermarmi qui e rivolgermi alla sensibilità del Parlamento perché venga risolta la questione di massima, senza occuparmi della questione di specie; però a me pare che venire ad affermare un principio incostituzionale sia più grave quando poi si vede che nella specie l'autore del preteso articolo ha firmato, quando cioè la responsabilità dell'autore è identificata, poiché vi è una prassi costante della Commissione, prassi che non potrà esser negata né dal presidente né dal relatore di maggioranza, che quando l'autore dell'articolo è identificato sia da negare l'autorizzazione a procedere, nello stesso tempo, anche contro il direttore del giornale.

Quindi, a me pare che, a prescindere dalle considerazioni estranee su cui è fondata la relazione di maggioranza, molto sintetica, ma non altrettanto serena ed obbiettiva, e rimanendo nell'ambito della opportunità politica di applicare un precetto di cui si ammette il contrasto con i principi fondamentali della nostra coscienza giuridica e costituzionale, la Camera dovrebbe pronunciarsi, per rispetto a se stessa, nel senso di negare la proposta autorizzazione.

BASSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei aggiungere alcune brevi considerazioni a quello che è il contenuto della egregia relazione del collega Capalozza per la minoranza della Commissione.

L'istituto dell'autorizzazione a procedere è volto a proteggere l'attività politica del membro del Parlamento contro il pericolo che l'atteggiamento sia del potere esecutivo sia della magistratura nei suoi riguardi possa essere sfavorevolmente influenzato proprio da questa attività politica, cioè è volto a proteggere la funzione parlamentare stessa.

L'illustre giurista che presiede in questo momento i nostri lavori, in sede di Sottocom-

missione dell'Assemblea Costituente, quando si discusse sulla introduzione di questa norma e sui criteri di estensione ed applicazione, riconobbe che la norma mira ad impedire che un atto dell'autorità giudiziaria o dell'esecutivo possa essere ispirato da una valutazione o da un orientamento politico e che per tale via possa ostacolare ad un deputato la libera esplicazione del suo mandato.

Quindi, è ovvio — e questa mi pare del resto la prassi costante del nostro Parlamento — che l'autorizzazione a procedere non si possa concedere quando ci troviamo in presenza di un fatto, o quando venga attribuita al deputato la commissione di un reato che per la sua natura squisitamente politica, da un lato faccia parte o comunque riguardi direttamente la sua attività politica come membro di un partito e come membro del Parlamento, e dall'altro possa avere riflessi a lui sfavorevoli sull'atteggiamento e sul giudizio dell'esecutivo e dell'autorità giudiziaria. Non credo che vi sia bisogno di insistere in un'Assemblea parlamentare su quello che deve intendersi come attività del deputato, che non si limita a quello che può essere strettamente l'adempimento del proprio mandato parlamentare, ma comprende tutta quella attività politica che è connessa con il mandato parlamentare, cioè attività di partito, attività giornalistica, polemica, di discorsi che sono ispirati a quei concetti politici, a quelle direttive e a quelle ideologie a cui è ispirato anche l'assolvimento del mandato parlamentare.

Sempre in sede di II Sottocommissione per la Costituzione, i relatori e i membri della Sottocommissione che elaborarono questo articolo, in modo particolare l'onorevole Mortati, posero l'accento su questo aspetto, e appunto perciò modificarono lo statuto albertino, che limitava l'immunità al periodo di durata della sessione. Abolirono questa limitazione sotto il profilo che l'attività del deputato non si deve intendere esaurita nell'attività parlamentare in stretto senso, ma essa deve abbracciare tutto il vasto campo dell'attività politica. Quindi, mi sembra che si tratta di vedere se, in questo caso, il fatto che viene imputato all'onorevole Longo possa essere ritenuto una esplicazione di attività politica e se questa sua natura può avere influenza sulla procedura.

Credo che non vi possa essere dubbio sul primo punto.

I reati che gli vengono contestati sono, per il nostro codice, obiettivamente politici. L'articolo 278 del codice penale rientra fra i delitti contro la personalità interna dello

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

Stato, quindi è un reato obiettivamente politico. Ma anche l'articolo 403 riguarda un reato obiettivamente politico, perché esso punisce chi offende pubblicamente la religione dello Stato (non una qualsiasi religione, ma la religione dello Stato), chi offende cioè un interesse politico dello Stato, secondo la dizione dell'articolo 8 del codice penale. Per cui non vi è nessun dubbio che siamo in presenza di delitti obiettivamente politici, e delitti obiettivamente politici che sarebbero stati commessi attraverso un fatto che rientra nella polemica politica del momento. Non si deve dimenticare che la vignetta incriminata apparve sul settimanale *Vie nuove* del 28 dicembre 1947, in diretta polemica con il radiomessaggio che il Sommo Pontefice aveva inviato tre giorni prima, il 25 dicembre 1947. Ora, quel radiomessaggio era squisitamente politico, e non può sottrarsi alla polemica politica per il solo fatto che proviene dal capo della Chiesa cattolica. Lo stesso dogma cattolico distingue nell'attività del Sommo Pontefice quello che attiene al campo della fede e della morale e quello che viceversa esula da questo campo, e non è considerato infallibile.

Ora, quando in un radiomessaggio il Sommo Pontefice, oltre che trattare di argomenti di fede e di morale, entra nel vivo della polemica politica del momento, si occupa dell'atteggiamento delle diverse nazioni, si occupa delle controversie che dividono le diverse nazioni in due blocchi, critica i risultati di una conferenza internazionale, distingue fra gli uni e gli altri coloro che secondo l'opinione politica del Sommo Pontefice operano per il bene e coloro che sempre secondo l'opinione politica del Sommo Pontefice meritano censura, è evidente che non si può pretendere di ritenere che tutto quello che è contenuto in questo messaggio, per il solo fatto che proviene dalla persona del Sommo Pontefice, non debba essere suscettibile di risposta polemica, ed eventualmente anche di una dura risposta polemica. Ora in quel messaggio non solo si contengono affermazioni squisitamente politiche di carattere internazionale, come quelle or ora accennate, ma altre ve ne sono, direttamente riferite alla lotta politica e amministrativa d'Italia in quel momento. In quel messaggio si denunciano gli avversari politici del partito già allora dominante in Italia, con riferimento alla lotta amministrativa che si era svolta pochi mesi prima a Roma. E si parla della « disgrazia che sarebbe stata per la cattolicità se la città di Roma avesse avuto un'amministrazione diversa da quella che ha, perché

non avrebbe potuto celebrare l'anno santo ». Si fa riferimento alle prossime battaglie politiche che dovevano aver luogo in Italia, e che ebbero luogo il 18 aprile, con una indicazione precisa del voto che si deve dare in quell'occasione. E si accusano gli elettori dei partiti di sinistra di essere disertori e traditori. « Disertore e traditore sarebbe chiunque dovesse prestare la sua collaborazione materiale, i suoi servizi, le sue capacità, il suo aiuto, il suo voto (come si vede, si tratta di un discorso elettorale anche se proviene da un'alta autorità spirituale) ai partiti che fanno della menzogna, dei contrasti, del sollevamento delle masse altrettante armi della loro politica, che rende impossibile la pace interna ed esterna ». E si sa che « menzogna » è per il Santo Padre ogni affermazione che non coincida col dogma cattolico.

Ora, quando da parte del Sommo Pontefice si assume questo atteggiamento così chiaramente politico e si invita a dare un voto in un senso o nell'altro, e si chiama disertore e traditore chiunque voti per un determinato partito, è ovvio che i dirigenti politici di questo partito siano autorizzati ad accettare la battaglia; e non si può pretendere da parte di nessuno, neppure da una grande autorità spirituale, di intervenire nel campo politico con una polemica così immediata, così diretta, così riferita a fatti del paese e poi pretendere di sottrarsi ad ogni replica, ad ogni critica, ad ogni satira (perché la satira fa parte della polemica politica), coprendo le proprie argomentazioni politiche col manto della propria autorità religiosa.

Chi vuole essere protetto da inviolabilità deve tenersi al di sopra della polemica politica, perché nessuno Stato democratico potrebbe accettare la presenza di un'autorità che si consideri politica per intervenire nella polemica e si consideri religiosa per proibire ad altri la risposta adeguata, che può essere espressa in tutte le forme del linguaggio democratico, ivi compresa la satira politica.

Questo sarebbe un principio che offenderebbe profondamente la struttura democratica del nostro Stato. Chi entra nella polemica, al fine di procacciare voti ad un partito, chi assume atteggiamenti precisi in ordine a fatti politici, chi accusa avversari politici come disertori e traditori, non può poi pretendere di essere coperto da chissà quali immunità se avviene una ritorsione politica.

La vignetta a cui si fa riferimento ha questo significato di risposta polemica. Essa dice cioè che la Chiesa cattolica, in quanto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

strumento di lotta politica, in quanto organizzazione politica, non in quanto religione, in quanto fede, in quel momento, intervenendo nella polemica in quella situazione; assumendo quell'atteggiamento, prendendo determinate posizioni, condannando determinati partiti ed esaltandone altri, facendosi cioè parte in una lotta politica aspramente combattuta, ha assunto delle determinate responsabilità politiche, che obiettivamente coincidevano e coincidono con la politica del governo americano.

Questa era la tesi politica della vignetta che deve aver diritto di cittadinanza nel nostro paese.

Sarebbe assurdo se noi non potessimo criticare l'atteggiamento politico della Chiesa cattolica e del Sommo Pontefice, sarebbe assurdo se noi non potessimo ritrovare negli atteggiamenti politici della Chiesa cattolica e del Sommo Pontefice delle determinate coincidenze di obiettivi con la politica di altre potenze o di altri partiti. Questa critica è lecita, e si può svolgere con argomenti diversi. Anch'io l'ho svolta sostenendo l'identica tesi con argomenti politici e storici, ma io assumo che la stessa argomentazione può trovare diversi mezzi di espressione, può essere svolta con linguaggi e maniere diversi.

In un giornale la vignetta umoristica non può non assumere se non l'atteggiamento satirico-umoristico. Se traduciamo questa vignetta dal linguaggio satirico in un linguaggio politico, siamo di fronte ad un preciso atteggiamento di polemica politica: era la risposta politica al radiomessaggio natalizio.

Che non vi sia dubbio che in questo caso si sia di fronte all'esempio classico per il quale è prevista l'immunità parlamentare (cioè intervento del potere esecutivo), lo ricaviamo poi dagli stessi atti sottoposti a nostro giudizio.

Infatti, vediamo che nella domanda di autorizzazione a procedere del procuratore della Repubblica è detto: la Presidenza del Consiglio dei ministri, ecc., con lettera del 2 gennaio 1948, trasmetteva a questa procura la copia di *Vie Nuove*; dava cioè avvio alla richiesta di autorizzazione a procedere.

Qui veramente il potere esecutivo è intervenuto in una controversia politica contro un deputato dell'opposizione, chiedendo che sia sottoposto a procedimento penale per un atteggiamento politico che rientra in questa attività parlamentare, *lato sensu*, che il parlamentare ha il dovere di svolgere in virtù del mandato e nell'interesse della vita democratica del paese.

In questa situazione noi abbiamo, quindi, l'esempio più classico per cui l'istituto è sorto a tutela del parlamentare di fronte ad un atteggiamento del potere esecutivo, e di riflesso dell'autorità giudiziaria, che possa limitare la libertà di critica politica, la libertà di polemica politica.

Colleghi della maggioranza, il vostro compito non è di farvi trascinare dalla passione della polemica contro un deputato dell'opposizione, né di lasciarvi trascinare dal sentimento religioso in difesa del capo della cattolicità. Qui la religione non c'entra, siamo sul terreno della pura polemica politica e l'intervento della Presidenza del Consiglio, che ha dato avvio a questa procedura, dimostra la vera natura del procedimento per il quale vi si chiede l'autorizzazione. Per queste ragioni credo che la Camera darà prova di saggezza e di ossequio alle sue migliori tradizioni, respingendo l'autorizzazione a procedere. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PALENZONA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne fa facoltà.

PALENZONA. Onorevole Presidente, se la Camera non fosse stata così veloce nello svolgere l'ordine del giorno, io avrei chiesto la parola per fare una dichiarazione all'inizio di questa discussione. È una dichiarazione che ripeto, poiché ho già avuto occasione di farla in questa Camera.

Io non condivido il pensiero di questi dibattiti sull'autorizzazione a procedere, perché ho avuto sempre questa opinione: che il deputato rappresentante del popolo dovrebbe essere il primo a dare l'esempio di avere fiducia nella magistratura (*Applausi al centro e a destra*) e ad affidarsi a questo potere che, in Italia, è veramente autonomo, per tutti quanti i casi.

Io, in altre circostanze, ebbi modo di dichiarare che sono e sarò sempre favorevole — specialmente se mi riguardasse personalmente — alla concessione dell'autorizzazione a procedere per qualunque fatto, per due ordini di ragioni: uno, perché effettivamente io credo che la magistratura sia libera di giudicare, ampiamente, ogni e qualsiasi aspetto delle questioni che vengono sottoposte, sotto questo profilo, al nostro esame; l'altro, perché penso e ritengo che il popolo italiano abbia bisogno proprio di questa dimostrazione: che i propri rappresentanti al Parlamento non intendono valersi mai di una concessione che, allo stato attuale della democrazia operante, appare anacronistica ed arcaica, ed affrontare sempre, con buona volontà e con sicura coscienza, il giudizio della magistratura.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

Per questo dichiaro che voterò — come avrei dichiarato di per tutte le precedenti, se la velocità del Presidente me lo avesse consentito — sempre a favore della concessione dell'autorizzazione a procedere.

COPPI ALESSANDRO, *Presidente della Giunta*. Bisognerebbe modificare la Costituzione!

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Alcune brevi considerazioni su questo caso. Innanzi tutto, una considerazione di carattere tecnico, in risposta alle osservazioni del collega Maruscelli.

La norma dell'articolo 27 della Costituzione, per la quale la responsabilità penale è personale deve indubbiamente formare e forma sostanza di diritto positivo; pur tenendo presente che, di per se stessa, questa norma ha carattere meramente programmatico e si rivolge al legislatore di domani. Ma, comunque, considerando questa norma come sostanza di diritto positivo e quindi nel suo valore normativo, l'articolo 57 del codice penale non viola affatto il principio che la responsabilità penale ha carattere personale, perché nell'articolo 57 del codice penale, per quanto riguarda la responsabilità del direttore del giornale, è prevista e sancita una presunzione di una mancata diligenza nell'esame del contenuto degli articoli che il giornale pubblica e che il direttore del giornale deve periodicamente controllare. Quindi, un'azione sussiste, un comportamento del direttore del giornale, che si palesa nella forma di una mancata diligenza.

Non va invocato, quindi, l'articolo 27 (prima parte) della Costituzione.

In secondo luogo, dobbiamo assolutamente eliminare, dall'ambito degli argomenti che abbiano un peso, quello per cui il deputato non abbia la responsabilità di un delitto solo perché il delitto, oggettivamente, avrebbe carattere politico. Non vi è nel nostro ordinamento giuridico alcuna discriminazione tra delitti politici e delitti comuni, per quanto riguarda la responsabilità penale del deputato; e quindi, tutte le argomentazioni già opposte dagli avversari negli anni passati, a proposito di delitti politici, secondo cui dovrebbe esservi un'immunità del deputato, sono prive assolutamente di ogni fondamento.

Non bisogna confondere quello che è il carattere politico del reato con l'opportunità di rinviare a giudizio un deputato, quando ciò potrebbe essere opera di faziosità politica.

Ma nel caso particolare, come in tutti i casi di concessione dell'autorizzazione, allorché la Camera l'ha concessa, ha sempre manifestato il senso più vigile di attenzione e di responsabilità, perché mai una autorizzazione è stata concessa violando la lettera o lo spirito del nostro diritto positivo.

Ci troviamo di fronte a un caso molto delicato e molto particolare, che, prima che la coscienza religiosa, offende la coscienza civica di tutti gli italiani, perché offende la verità, perché si è additata un'altissima personalità, che regge le sorti della Chiesa cattolica, come fomentatore di guerra, di odi, di divisioni, mentre ben si sa, mentre tutte le persone di chiara, aperta e franca intelligenza e di buon volere, sanno come quella persona è stata e sarà il paladino della pace, della libertà e della giustizia (*Applausi al centro e a destra*), il quale, negli anni della schiavitù politica, ha aperto le porte della Chiesa ai perseguitati senza chiedere loro tessere di partiti politici e senza esaminare la loro colorazione politica.

È chiaro che di fronte a questa alterazione della verità, di fronte a questa, che non è una vignetta di satira politica, che non è una espressione di critica politica, ma che è un attacco vergognoso e vile (*Proteste all'estrema sinistra*) contro chi è paladino di libertà, di civiltà, di pace, la Camera, con perfetta coscienza e chiarezza, deve votare l'autorizzazione a procedere. (*Applausi al centro e a destra — Proteste all'estrema sinistra*).

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io mi studierò di portare un po' di serenità in questa discussione, che ha assunto, soprattutto per l'intervento dell'onorevole Giuseppe Bettiol, degli accenti inusitati — o almeno assai rari — in questi nostri dibattiti che attengono alle autorizzazioni a procedere; dibattiti, che, in sostanza, si richiamano ad una norma di carattere giuridico-costituzionale, e si richiamano, altresì, a un istituto che esiste in tutte le Costituzioni remote, recenti e recentissime.

Questo dico, in particolare, per l'onorevole Palenzona, il quale ha portato, qui, una interpretazione veramente strana dell'istituto dell'autorizzazione a procedere contro membri del Parlamento; ha portato, anzi, una voce che contrasta in pieno con il voto dell'Assemblea Costituente, che si è concretato ed espresso in una disposizione positiva della nostra Carta costituzionale. Forse l'onorevole Palenzona ignora o vuole ignorare che l'isti-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

tuto dell'autorizzazione a procedere non è limitato soltanto ai parlamentari — ai deputati e senatori — ma esiste anche in leggi particolari del nostro ordinamento giuridico: esiste per i pubblici amministratori nella legge comunale e provinciale, ed esiste persino nel codice di procedura penale nei riguardi degli ufficiali ed agenti di polizia. Resti ben fermo, peraltro, che l'autorizzazione a procedere, allorché riguarda deputati e senatori, è una garanzia disciplinata e consacrata dall'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione, che io non ho bisogno di leggervi. Tale garanzia, me lo consenta l'onorevole Palenzona, non costituisce affatto un privilegio, perché la sua finalità non è quella di sottrarre il deputato o il senatore al giudizio o al preventivo arresto o all'esecuzione della condanna, bensì di non impedire o di non ridurre l'attività di critica e di controllo per la quale il deputato o il senatore è stato eletto; finalità che sarebbe certamente elusa parzialmente o totalmente nel caso di prosecuzione del giudizio o, peggio ancora, nel caso di preventivo arresto o di arresto esecutivo. Autorevoli autori si sono occupati dell'istituto dell'autorizzazione a procedere, dai vecchi trattatisti dell'Ottocento agli studiosi odierni del diritto penale e del diritto costituzionale.

Ricorderò fra i più lontani il Miceli, che, pur non nascondendo qualche riserva verso l'istituto, ne espone con molta chiarezza la giustificazione storica. E ricorderò un grande maestro, Vittorio Emanuele Orlando, che si è intrattenuto largamente sul problema nei suoi *Principi di diritto costituzionale* e in un denso articolo, ripubblicato nel 1940 dalla casa editrice Giuffrè nel volume: *Diritto pubblico generale — Scritti vari*. L'Orlando sostiene addirittura che la garanzia dell'autorizzazione a procedere sia un'applicazione del concetto generale di prerogativa di un potere sovrano quale è il potere legislativo. Ritieni, in sostanza, che il deputato o senatore sia sottratto ad ogni giurisdizione capace di esercitare una coazione fisica sulla persona — a meno che non intervenga un atto di competenza dell'assemblea legislativa — e che questa particolare garanzia faccia parte dei diritti primari dell'assemblea medesima e dei singoli suoi membri.

Del resto, onorevoli colleghi, più volte, anche per bocca del presidente della nostra Giunta per le autorizzazioni a procedere, noi abbiamo sentito difendere la giusta impostazione dottrina e pratica dell'istituto, proprio nei confronti di quei deputati i quali, in quest'aula o alla Giunta, avevano dichiarato

di rinunciare alla garanzia costituzionale. Fu proprio il nostro presidente a precisare e a replicare che la garanzia non è di carattere personale e perciò rinunciabile, ma è di carattere funzionale, di cui è giudice ed arbitra esclusivamente l'Assemblea nell'interesse della propria funzionalità.

Onorevoli colleghi, per quanto attiene all'osservazione testè fatta dall'onorevole Giuseppe Bettiol circa la conciliabilità fra l'articolo 27 della Costituzione e la norma del codice penale che riguarda la responsabilità obiettiva o senza colpa del direttore del giornale, sono costretto osservare che la sua opinione non è conforme neppure a quella del Governo. Perché, ad una mia interrogazione in materia di stampa il sottosegretario onorevole Tupini, in data 4 dicembre 1951 — esattamente alla pagina 33.697 e seguenti degli *Atti parlamentari* — ebbe a dichiarare: « La Commissione per la riforma del codice penale, presieduta dall'onorevole Giovanni Porzio e composta da illustri giuristi, quali i professori Bettiol (proprio l'onorevole Giuseppe Bettiol!), Petrocelli, Sabatini, Sotgiu, Vassalli ed altri non meno valorosi, si è fatta eco di quella obiezione di fronte ad una disposizione la cui coerenza con il principio della responsabilità penale, stabilito dall'articolo 27 della Costituzione, è in realtà molto dubbia, se si tiene presente che essa colpisce il direttore del giornale in ragione della sua qualità (« per ciò solo », dice il codice penale) e quasi per effetto di una estensione automatica della responsabilità dell'autore. La commissione ha ritenuto di eliminare ogni anomalia prevedendo nell'articolo 24 del progetto una forma autonoma di responsabilità colposa ». E aggiungeva l'onorevole Tupini: « Credo che la nuova norma, che il Governo intende proporre all'approvazione del Parlamento, tenda ad avvicinare la disciplina della responsabilità, per i reati commessi a mezzo della stampa, allo spirito ed alla lettera dell'articolo 27 della Costituzione ».

Qui si potrebbe discutere a lungo: si potrebbero citare delle sentenze recenti della nostra autorità giudiziaria, che sono del nostro stesso avviso, pur non nascondendo che ve ne sono altre che sono di avviso opposto. Ma non è questa la sede per affrontare una questione di tal genere.

Mi interessa, invece, in relazione alla richiesta di autorizzazione a procedere in esame, fissare brevemente alcuni punti traendoli dalla mia relazione scritta, corredata di una elencazione (che forse apparirà noiosa, ma che certamente è di grande utilità)

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

di precedenti parlamentari che convalidano la nostra posizione. Non bisogna dimenticare — non bisognerebbe mai dimenticare — che la consuetudine nel diritto parlamentare costituisce una fonte giuridica ed è la base stessa del buon funzionamento delle assemblee rappresentative.

Ebbene, una massima alla quale è stata sempre fedele la Camera — almeno nei tempi precedenti alla presente legislatura, perché la nostra Assemblea qualche rara volta, per ragioni del tutto particolari, politiche e non giuridiche, ha violato la tradizione ormai secolare — è che l'autorizzazione debba essere negata solo che sussista anche un tenue sospetto che l'accusa tocchi la qualità di deputato, cioè che l'azione penale sia influenzata da ragioni magari indirettamente politiche, o sia possibile intenderla come diretta a sottrarre il deputato ai doveri del suo alto ufficio.

Nella mia relazione scritta ho già citato alcuni esempi. Molti altri potrei addurne, che si riferiscono non solo a vecchie legislature bensì all'Assemblea Costituente e alla presente legislatura della Camera e del Senato.

Altra massima da tener presente riguarda la circostanza che è conosciuto l'autore del fatto: fatto che certamente reato non è, se è vero che si tratta puramente e semplicemente di una critica politica e di quella tipica forma di critica che è la satira, la quale — come notavo nella relazione scritta — fiorisce in tempi di democrazia e la quale solo i regimi totalitari hanno sempre proibito, perseguitato e represso. Onorevoli colleghi, io mi permetto di richiamare l'attenzione dell'Assemblea, e soprattutto dei colleghi componenti la Giunta per le autorizzazioni a procedere, sulla norma consuetudinaria — alla quale non ha mai derogato né la Giunta né la Camera — che non sia da autorizzarsi il giudizio contro il direttore responsabile per un reato, commesso a mezzo della stampa, del quale si conosca l'autore. E spero che non mi si voglia rispondere che si tratta ora di altra cosa, perché noi ci siamo di solito occupati di articoli, di corrispondenze, di notizie, e non di disegni. È evidente che la soluzione non si sposta. È evidente che la regola non può non essere applicata anche alla fattispecie. È evidente che la circostanza che dobbiamo oggi occuparci di una vignetta anziché di uno scritto non può indurci a mutare la nostra giurisprudenza, essendo la vignetta regolarmente firmata, portando cioè essa il nome dell'autore in calce.

Tra i tanti casi risolti dalla Camera in questo senso, si veda quello del deputato Corneli: nella seduta antimeridiana del 20 maggio 1922 fu negata l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Corneli per diffamazione a mezzo della stampa, quale gerente di un giornale, per un articolo che aveva provocato una querela, perché — così è scritto nella relazione — « dello scritto è già noto in processo e perseguito l'autore, sicché la responsabilità del deputato per la carica di gerente, nel caso, è fittizia e senza scopo ». E inoltre questa nostra Assemblea, con la stessa motivazione, il 1° luglio 1949 ha negato l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Achille Corona; il 15 luglio 1949 l'ha negata nei confronti del deputato Smith e del deputato Montini, quest'ultimo di parte democristiana; il 15 febbraio 1950 nei confronti del deputato Melloni, pure di parte democristiana; il 18 maggio 1951 nei confronti del deputato Moranino; il 14 giugno 1951 nei confronti del deputato Scaglia, democristiano; il 5 ottobre 1950 nei confronti del deputato Pietro Amendola; il 17 febbraio 1952 nei confronti del deputato Ingrao; il 9 maggio 1952 nei confronti del deputato Alicata.

Vi è, poi, un'altra considerazione da fare, che viene ad assumere un carattere assorbente. Credo che non possiamo non essere d'accordo che i reati rubricati siano reati politici. Premetto che non assumo ora la politicità agli effetti della reiezione dell'autorizzazione a procedere sotto il profilo della politicità stessa, cioè nell'ambito del diritto parlamentare consuetudinario; e non l'assumo perché tale problema è già stato trattato dal collega Basso ed è stato da me discusso nella relazione scritta.

Sicché, su questo terreno io non scendo in polemica con l'onorevole Bettiol. Desidero, invece, fissare, da un punto di vista strettamente tecnico-giuridico, la natura del reato politico per trarne le debite conseguenze d'ordine generale. Quali sono i reati politici? Lo dice il codice penale: quelli che offendono un interesse politico dello Stato o un diritto politico del cittadino e quelli che siano commessi per un fine, in tutto o in parte, politico. Ora, onorevoli colleghi, il reato di offesa al Pontefice è elencato tra quelli obiettivamente politici ed è altresì seriamente sostenibile — e vi è chi lo ha sostenuto sul terreno scientifico — che pure il reato di vilipendio alla religione sia un reato obiettivamente politico. È, comunque, indiscutibile che il preteso vilipendio alla religione è, nella fattispecie, subiettivamente politico, in quanto consiste nella pubblicazione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

di una satira politica in un giornale politico, di cui è direttore un uomo politico.

La Corte di cassazione, del resto (sezione III, ricorrente Porreca), il 16 gennaio 1950, con sentenza pubblicata su *Rivista penale*, 1950, II parte, pagina 209 e seguenti, ha ritenuto la politicità del reato di vilipendio alla religione, perché dall'indagine di merito era risultato che l'imputato aveva agito per sostenere le sue idee (non si trattava di un comunista, ma di un anarchico) ed era stato, dunque, spinto da motivi politici. Se questo è vero — ed ecco la ragione della presente precisazione — voi dovete respingere per il merito la richiesta di autorizzazione. Il processo contro il collega Longo, o che l'autorizzazione sia concessa o che non sia concessa, non si potrà fare perché i reati sono coperti da amnistia e sono estinti, essendo stati commessi in pericolo — siamo nientemeno che nel dicembre 1947 — precedente all'amnistia del 9 febbraio 1948, quell'amnistia la quale, appunto, estingue l'azione penale per tutti i reati politici che siano punibili fino ad un massimo di pena di tre anni. E i due reati rientrano proprio fra quelli che sono amnistiati.

Né mi si obietti che la Camera non può entrare in questo campo, non può entrare nel merito. Senza leggermi un lungo elenco di precedenti parlamentari, i quali dimostrano esattamente il contrario, senza portarvi il pensiero di autori illustri, come il Barzilai e Pasquale Stanislao Mancini, io mi limiterò a un esempio recentissimo, della nostra Giunta per le autorizzazioni a procedere prima, della nostra Camera poi. Poche settimane or sono, ad unanimità di voti, proprio con la motivazione « per intervenuta amnistia », la Giunta e l'Assemblea hanno respinto l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Di Donato (documento II, n. 440, e documento II, n. 440-A - *Atti parlamentari*, pag. 41755).

Il metro usato per l'onorevole Di Donato non può essere diverso da quello da usarsi per l'onorevole Longo! Vi è di mezzo la coerenza e la probità di tutti i deputati; vi è di mezzo l'indipendenza stessa dell'istituto parlamentare! (*Applausi all'estrema sinistra*).

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi: qualche sintetica e rapida considerazione. Alle osservazioni che sono state fatte, relative alla responsabilità del direttore di giornale, ha già sufficientemente risposto con la sua autorevole

parola l'onorevole Giuseppe Bettiol. Per una assemblea che si rispetti è la legge dello Stato in vigore che deve essere rispettata; starà alla magistratura, eventualmente, nell'applicarla, il farne le diverse motivazioni che crederà opportune.

Sull'immunità parlamentare tante cose sono state dette e scritte, non solo durante l'Assemblea Costituente, ma anche durante questa legislatura. Poc'anzi l'onorevole Basso ha citato una quasi definizione scaturita da una riunione consapevole di eminenti giuristi, nella quale fu detto che l'immunità parlamentare intende difendere il deputato da un atto dell'autorità giudiziaria ispirato da un orientamento politico o che, comunque, viene a impedire al deputato stesso di svolgere il suo compito. Più che « ispirato », direi « inquinato » in questo caso. Si tratta di vedere, come abbiamo detto altre volte, se in una richiesta di autorizzazione a procedere e, in generale, in un procedimento penale si possano ravvisare elementi di persecuzione politica nei confronti del deputato.

Un solo fatto è stato portato, se non erro, dall'onorevole Basso a questo proposito, quello cioè secondo cui la denuncia è stata sporta dagli uffici della Presidenza del Consiglio. Questo, invero, non dice niente o dice soltanto che vi è stato un organismo che ha iniziato la procedura; ma, se si dovesse pensare che è sufficiente tale inizio per turbare l'attività del magistrato, si farebbe offesa, non già a chi ha fatto il primo atto per accendere la procedura, ma a chi, avendo esaminato quell'atto, si sarebbe sentito influenzato dall'autorità di chi la denuncia ha avanzato e avrebbe quindi mancato al suo dovere, che prescrive un'indipendenza assoluta non tanto dinanzi alla legge quanto e anzitutto di fronte alla propria coscienza.

È forse sufficiente che un'attività sia stata compiuta da un parlamentare per essere considerata politica e in quanto tale, quindi, sfuggire a ogni valutazione non potendo incidere sul codice penale? Anche a questo ha già risposto esaurientemente l'onorevole Bettiol. Se così fosse — lo abbiamo già detto molte volte — si arriverebbe alla constatazione paradossale che non sarebbe possibile porre una discriminazione fra il lecito e l'illecito quando si tratta di attività politica del parlamentare. Vi è la legge dello Stato (la Costituzione stessa richiama i patti lateranensi) che prevede il reato di offesa alla persona del Sommo Pontefice. Io sono d'accordo con l'onorevole Capalozza nell'affermare che « soltanto nei regimi tirannici si opprimono le

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

critiche»; ma si tratta di distinguere le critiche dalle azioni che incidono sul codice penale. A nessuno è vietato di fare delle contestazioni sull'azione politica di questo o di quello Stato, di commentarla o di giudicarla in vario modo, ma nella fattispecie siamo dinnanzi non a una critica, ma ad una vignetta raffigurante Pio XII con un dollaro al collo e benedicente delle armi dalla torretta di un carro armato.

Si è detto che il reato è coperto da amnistia. Non pretenderà l'onorevole Capalozza che l'amnistia l'applichi la Camera? Io chiedo, visto che il reato esiste, che si conceda l'autorizzazione in modo che la magistratura faccia il proprio dovere, faccia il processo o anche dichiarare il reato amnistiato: faccia, insomma, quello che ritiene di fare in coscienza e con la sua autorità e competenza.

Da due punti di vista si ravvisa la ragione per concedere l'autorizzazione a procedere. Anzitutto da un punto di vista sostanziale: è stato detto, ed è il caso di ripeterlo, che vi è reato perché l'offesa calpesta la verità. Ciò che il Sommo Pontefice ha fatto per i poveri e per la pace è noto al mondo intero. Basta avere gli occhi limpidi per poterlo vedere e mi si consenta di ricorrere a due episodi per dimostrare quale possa essere nei fatti la sete ostinata per la pace in un'opera continua per la pace.

Basterebbe muoversi poco lontano di qui e andare in località Tre Fontane per incontrarsi in una lapide lasciata dagli ebrei in riconoscenza verso il Sommo Pontefice che li ha ricoverati, difesi, nascosti, tutelati, protetti. Basterebbe qui dentro, senza alcun tono polemico, pensare alla persona dell'onorevole Pietro Nenni per ricordare un'azione di pace del Pontefice a difesa degli oppressi di tutti i colori, degli oppressi di tutti i tempi.

Il problema ora è non soltanto di sostanza, ma anche di forma. Anche, e gravemente, nella forma vi è offesa, vi è ingiuria al capo della Chiesa cattolica. La Camera decida come ritiene opportuno fare. Il relatore per la maggioranza chiede che la Camera voti per la concessione dell'autorizzazione a procedere, perché ognuno, dentro di qui e fuori di qui, creda e pensi come vuole, ma si rispetti, con la legge, la verità, senza di cui si sovverte ogni ordine e si annienta ogni principio. (*Vivi applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta, della minoranza della Giunta, di negare l'autorizzazione a procedere, avvertendo che, se la proposta stessa è respinta, si

intende che la Camera concede l'autorizzazione.

(*Non è approvata*).

L'autorizzazione a procedere è pertanto concessa.

Discussione del disegno di legge: Fissazione di nuovi termini per la presentazione di domande di contributi per la costruzione di serbatoi, laghi artificiali e nuovi impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna e modifica dell'articolo 5, punto I, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116. (2839).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Fissazione di nuovi termini per la presentazione di domande di contributi per la costruzione di serbatoi, laghi artificiali e nuovi impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna e modifica dell'articolo 5, punto I, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116.

Questo disegno di legge è già stato approvato dal Senato, nella seduta del 9 luglio 1952.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

PACATI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere. Soltanto, a nome della Commissione, vorrei che nell'articolo 1, per quanto concerne il tempo utile per la presentazione delle domande, alle parole « possono essere presentate non oltre il 31 dicembre 1952 », si sostituissero le altre: « possono essere presentate non oltre il 31 dicembre 1953 ». I motivi sono evidenti: è ormai trascorso novembre e la legge non potrebbe diversamente essere operante. D'altra parte, rimanendo invariati i termini di ultimazione dei lavori, l'acceleramento nella presentazione delle domande è nell'interesse stesso di coloro che intendono godere dei benefici della legge.

PRESIDENTE. Il Governo accetta l'emendamento proposto dalla Commissione?

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo agli articoli.

Si dia lettura dell'articolo 1, con l'emendamento proposto dalla Commissione.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Le domande di contributo previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

1946, n. 505, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136, possono essere presentate non oltre il 31 dicembre 1953. Gli impianti devono essere ultimati entro il 31 dicembre 1957 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.
SULLO, *Segretario*, legge:

« L'articolo 5, punto I, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116, è modificato come segue:
" Sovvenzioni dipendenti dal testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi speciali per la Sicilia e la Sardegna e sovvenzioni dipendenti dalla legge 29 maggio 1951, n. 457 " ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazione degli articoli della proposta di legge De' Cocci ed altri: Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane. (2412).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione degli articoli e la votazione finale della proposta di legge De' Cocci ed altri: « Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane ».

Come la Camera ricorderà, nella seduta del 1° luglio scorso venne deferita alla VII Commissione (lavori pubblici) la formulazione definitiva degli articoli di questa proposta di legge, ai sensi dell'articolo 85 del regolamento.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, *Relatore di minoranza*. La Commissione lavori pubblici, nella formulazione degli articoli della proposta di legge, non ha tenuto conto di uno dei criteri informativi dalla Camera approvati nella seduta del 25 giugno; tale criterio era stato da me proposto come emen-

damento al quarto punto dello schema di risoluzione presentato dall'onorevole Riva. Esso era così formulato: « con possibilità tuttavia per i beneficiari di valersi del diritto di opzione per la fornitura di energia elettrica in luogo del pagamento del sovracanoone ». Questo mio emendamento ebbe il conforto del voto unanime della Camera. La Commissione ha dato invece ad esso una interpretazione diversa, annullando la volontà espressa dalla Camera.

Ora, il quesito che io pongo è questo, signor Presidente: poiché la Camera ha approvato la risoluzione Riva con tutti i suoi quattro criteri informativi, può la Commissione rifiutarsi di tradurre uno di tali criteri in una norma della legge?

PRESIDENTE. La questione da lei sollevata, onorevole Francesco Bettiol, ha il carattere di un richiamo al regolamento; ed è questione nuova per la Camera.

La risoluzione Riva, approvata dalla Camera il 1° luglio 1952, recava al n. 4 la seguente formulazione: « possibilità di ammettere a favore dei consorzi l'opzione fra i sovracanooni e la fornitura gratuita di energia elettrica in quantità e valore equivalente ». Ella ha sostenuto in Commissione che questo n. 4 sostituisce un suo emendamento tendente ad aggiungere al n. 2: « con possibilità tuttavia per i beneficiari di valersi del diritto di opzione per la fornitura di energia elettrica in luogo del pagamento del sovracanoone ». In Commissione sono affiorate due tesi: quella accolta dalla maggioranza è che il n. 4 della risoluzione Riva non importasse obbligo per la Commissione di disciplinare l'opzione, ma importasse solo l'esame sulla opportunità o meno di riconoscere l'opzione; la sua tesi sostiene invece che la Commissione avesse l'obbligo di ammettere l'opzione. Ella afferma che, in tal modo, la maggioranza della Commissione si è allontanata da uno dei criteri informativi contenuti nella risoluzione Riva. La Commissione sostiene invece di non aver tradito la risoluzione Riva in quanto sarebbe stata investita di un mandato — ripeto — non a disciplinare l'opzione, ma solo ad esaminare l'opportunità o meno di riconoscere l'opzione.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, *Relatore di minoranza*. Io già prospettai la questione al Presidente Gronchi.

PRESIDENTE. Il mandato alla Commissione a redigere gli articoli, con determinate direttive, fu dato dalla Camera. Non v'è miglior interprete della volontà del mandante che il mandante medesimo. È pertanto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

la Camera che deve decidere se la Commissione si è attenuta o meno ai criteri informativi contenuti nella risoluzione dalla Camera stessa approvata.

LACONI. Chiedo di parlare sulla posizione della questione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Signor Presidente, io sarei d'accordo con la sua impostazione, trattarsi cioè in questo caso di un richiamo al regolamento, se l'onorevole Francesco Giorgio Bettiol avesse sollevato la questione, certamente interessante e degna di discussione, del valore dei criteri fissati dalla Camera alla Commissione. Ma l'onorevole Bettiol ha rilevato un fatto. La Commissione, avendo avuto un mandato imperativo, poteva rimmetterlo alla Camera, ma non eseguirlo a metà, dicendo che il mandato aveva valore discrezionale. Questa è una tesi assolutamente assurda.

PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole Laconi. La Commissione evidentemente non ritiene di aver ricevuto un mandato imperativo. Dal resoconto stenografico della seduta della Commissione del 16 luglio 1952 risulta infatti che l'onorevole Francesco Giorgio Bettiol pose la questione; e l'onorevole De' Cocci, relatore per la maggioranza, osservò:

« Mi sembra che l'onorevole Bettiol esageri nell'irrigidirsi e nell'esasperare la situazione. Dall'esame formale della risoluzione, balza subito evidente agli occhi la diversa espressione usata nel punto 4° in confronto con gli altri punti. Negli altri punti è detto: « affermazione », « sostituzione », « applicazione »; nel punto 4° invece si parla non di « ammissione a favore dei comuni », ma di « possibilità di ammissione ». Da ciò deriva la chiara interpretazione del punto 4°. D'altra parte, era assolutamente necessario parlare di possibilità, perché negli altri punti si parlava in riferimento ad emendamenti già votati o respinti dalla Commissione, e per i quali quindi una semplice votazione della Commissione era sufficiente; qui si trattava, invece, di costruire un complesso sistema che non è tanto facile mettere in piedi. Sarebbe stato assurdo che la Camera avesse imposto l'opzione, quando non sapeva in quali termini sarebbe stata possibile. Non mi sembra quindi che sia il caso di deferire l'interpretazione alla Presidenza della Camera. Se la Commissione può commettere un errore di interpretazione, sarà l'Assemblea, nel voto definitivo, a riconoscere questo errore, respingendo la decisione della Commissione ».

Poi intervennero il presidente ed altri colleghi. Il presidente osservò conclusiva-

mente: « Ma qui si discute proprio dei principi informativi per decidere se l'applicazione debba essere in un senso o nell'altro. Porrò quindi in votazione questa interpretazione della risoluzione: che la Commissione debba esaminare la possibilità o no della opzione tra sovracanone e fornitura di energia ». L'onorevole Mancini disse: « Noi ci asteniamo ». L'onorevole Francesco Giorgio Bettiol disse: « Questa è una palese violazione del diritto. Protesto e mi astengo dal partecipare ulteriormente alla seduta ». Il presidente disse: « Pongo in votazione l'interpretazione della risoluzione nel senso da me indicato ». L'interpretazione fu approvata. L'onorevole Riva disse: « Considerato l'esito della votazione, propongo che la Commissione respinga la possibilità dell'opzione e fissi soltanto il sovracanone ai comuni ».

Quindi, in Commissione questo punto è stato deliberato, onorevole Laconi. Spero che la Camera non riterrà che io esoriti dai miei poteri se rilevo che le risoluzioni dovrebbero essere un po' più tassative e meno problematiche; questo dico, indipendentemente dal caso attuale, solo, come invito a me stesso per quando siedo su quei banchi, e invito anche ai colleghi affinché non sorgano problemi di interpretazione in questa sede.

Tuttavia un problema di interpretazione è sorto. Non sono io che devo dire se la Commissione ha interpretato bene o male il punto 4° della risoluzione: il Presidente potrebbe intervenire solo se fosse pacifico che la risoluzione avesse comportato un determinato obbligo per la Commissione e questa non avesse ad esso adempiuto. Ma quando la risoluzione è, nella sua formulazione, tale da far sorgere un problema di interpretazione, è la Camera che tale problema deve risolvere. Così posta la questione, è evidente che noi veniamo a trovarci in sede di richiamo al regolamento.

LACONI. Signor Presidente, se l'onorevole Francesco Giorgio Bettiol avesse posto la questione d'indole generale della validità di una risoluzione a norma dell'articolo 85 del regolamento, non vi sarebbe alcun dubbio: l'onorevole Bettiol avrebbe fatto un vero e proprio richiamo al regolamento.

Ma qui la questione generale è fuori discussione (tutti siamo d'accordo che la Commissione è tenuta ad attenersi al mandato contenuto nella risoluzione che fissa i criteri informativi): quindi, l'onorevole Bettiol non si richiama affatto al regolamento; egli ha solo lamentato che la Commissione ha rifiutato di attenersi a uno dei criteri informativi fissati dalla Camera.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

Quando la Commissione non abbia assolto completamente, a parere di un deputato qualsiasi, il suo compito e non abbia integralmente tradotto in articoli i criteri indicati dalla Camera, dovrebbe aprirsi una discussione davanti alla Camera. Quale tipo di discussione? Questo è il problema. Per dirimere questo problema basta ricordare la storia della modifica al regolamento che ha dato luogo alla introduzione di questo istituto. Questo istituto nuovo, cioè il rinvio alla Commissione della formulazione degli articoli, non prevede quel che avrebbe invece dovuto prevedere: infatti, se la Camera dà un mandato alla Commissione, nel momento in cui la Commissione ritorna col mandato eseguito, è evidente che dovrebbe sempre esistere la possibilità di poter constatare se la Commissione ha adempiuto o meno al proprio mandato. Ma questa particolare esigenza non è disciplinata nel nostro regolamento; ed è uno dei tanti casi che potrà essere disciplinato in futuro con la creazione, a mano a mano, di una prassi.

Nessuno di noi ha l'intenzione in questo momento di aprire una discussione al riguardo; desidero però resti ben fissato il principio che questo caso non lo si può assolutamente assimilare ad un richiamo al regolamento, essendo un caso del tutto diverso che dovrà essere disciplinato attraverso una interpretazione autentica del Presidente o un'aggiunta al regolamento.

Comunque, per quanto concerne la sostanza, mi sembra che il criterio informativo invocato dall'onorevole Francesco Giorgio Bettiol risulti estremamente chiaro dal testo della risoluzione, e altrettanto chiaro mi sembra che la Commissione non abbia assolto pienamente al suo mandato.

La Camera aveva ordinato alla Commissione di introdurre nella legge la possibilità, la facoltà di ammettere, a favore dei consorzi, l'opzione, stabilendo chi dovesse, volta per volta, adottare o meno questo provvedimento e valersi di questa possibilità. Sarà probabilmente il Governo, il potere esecutivo, cui è rimessa questa facoltà; ma la Commissione aveva il mandato di introdurre questa possibilità nella legge. Non lo ha fatto. Ci venga a dire le ragioni per cui non lo ha fatto, ma non credo si possa parlare di equivoco o di poca chiarezza nel testo della risoluzione che la Camera ha votato e nei cui limiti la Commissione doveva muoversi. In questi termini mi sembra che vada posta la questione.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Signor Presidente, non vorrei che ella desse per risolta la questione di impostazione...

PRESIDENTE. Non la do affatto per risolta, tanto è vero che ho dato la parola all'onorevole Targetti.

TARGETTI. Voglio esprimere brevemente la mia modestissima opinione, dicendo subito la conclusione a cui credo si debba venire.

Per me, siamo di fronte ad uno di quei casi nei quali non vi è che una via di soluzione: cioè il Presidente, constatato che la Commissione non ha eseguito, per una ragione o per un'altra, interamente il suo compito, rinvia gli atti alla Commissione stessa perché vi provveda.

Mi sembra che soltanto con questa semplicissima interpretazione si salvi il concetto cui si ispira l'articolo 85, il quale, altrimenti, nella sua applicazione, darebbe luogo a inconvenienti tali che ne segnerebbero, a parer mio, la condanna capitale senza remissione.

La Camera sa che si tratta di una disposizione molto delicata, di una disposizione in applicazione della quale la Camera abdica ai suoi poteri incaricando la Commissione di eseguire la sua volontà, dettando i criteri cui la Commissione stessa deve uniformarsi. Non credo che la forma usata da quell'« a capo » della deliberazione della Camera di cui si discute sia molto difettosa. A mio avviso, non doveva dar luogo ad equivoci. Immagino che, quando l'onorevole Presidente non l'ha riconosciuta perfetta, si sia preoccupato della possibilità che quella norma venisse interpretata dalla Commissione come l'incarico di studiare una possibilità di fare. Ma, evidentemente, questo non poteva essere perché, in applicazione dell'articolo 85, la Commissione non ha alcuna facoltà di studiare una possibilità od un'altra, ma ha l'obbligo di eseguire quello che la Camera ha già deciso e le ha indicato di fare. La Camera, in questo caso, che cosa ha deciso? Insieme con gli altri criteri ricordati dal collega Laconi, ha deciso anche che nella legge dovesse essere articolata (non che la Commissione dovesse discutere la possibilità di articolare) la possibilità di questa opzione.

Mi sembra inutile entrare nei particolari, onorevole Presidente. Noi abbiamo una deliberazione della Camera, nella quale, fra i vari criteri cui deve ispirarsi la Commissione, fra le varie norme che in sostanza la Commissione doveva tradurre in articoli, v'era anche quella di dare a questi consorzi una determinata possibilità.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

Onorevole Presidente, se si ammettesse che in questi casi o in casi analoghi venisse deferito alla Commissione di apprezzare la possibilità, allora non sarebbe più l'Assemblea che dà alla Commissione l'incarico di formulare la legge secondo i criteri dall'Assemblea deliberati. In poche parole, in questi casi, la Commissione non ha nessuna facoltà di pronunziarsi sull'opportunità, sulla possibilità di emanare una norma e non deve fare altro che applicare i criteri stabiliti dall'Assemblea.

Io credo che in questo caso il Presidente debba constatare che la Commissione ha eseguito il suo compito per quei tre « a capo » ma non l'ha eseguito circa l'ultimo « a capo ». Non vedo, dunque, la possibilità che la Camera torni, né direttamente né indirettamente, sopra una questione che ha deciso.

Siamo in un caso particolarmente delicato, nel quale sarebbe addirittura pericoloso ammettere il principio che l'Assemblea possa tornare sopra al suo deliberato. Il Presidente deve prendere atto che vi è questa lacuna, volontaria o involontaria non importa, e che la Commissione non ha eseguito interamente quello che a tenore dell'articolo 85 del regolamento era il mandato ricevuto; non resta che rinviare gli atti alla Commissione stessa perché vi ottemperi. La Commissione non è d'accordo a far questo? Allora, la Commissione rinunci al mandato: la norma dell'articolo 85 resterà inapplicabile e la legge riprenderà il suo cammino normale, la via maestra di cui l'articolo 85 rappresenta una scorciatoia.

MORO ALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Confesso che le prime parole pronunciate dall'onorevole Laconi, tendenti a contestare il carattere di richiamo al regolamento a questa discussione, mi hanno impressionato e lasciato perplesso. Senonché, riconsiderando con attenzione la cosa, mi sono convinto che l'unica esatta collocazione della questione è il richiamo al regolamento. Ne dirò le ragioni.

È vero che, in certo senso, come dice l'onorevole Laconi, non si fa qui una questione di norma regolamentare generale (sulla quale, si afferma, siamo d'accordo), ma si pone, piuttosto, il quesito, che il collega dell'opposizione considera concreto: se, cioè, nell'attuazione del suo mandato la Commissione sia stata fedele al principio che era stato fissato dall'Assemblea a norma dell'articolo 85.

Senonché, proprio questa questione, che viene così proposta (della fedeltà della Commissione al deliberato dell'Assemblea a norma dell'articolo 85) non può essere considerata

altrimenti che alla stregua di una questione regolamentare. Non abbiamo alcun precedente su questo punto e, direi, non abbiamo neppure una norma esplicita e categorica, che regoli la questione del rapporto tra Commissione ed Assemblea, riguardo a quanto deliberato a norma dell'articolo 85. Ma è tuttavia dall'articolo 85 stesso che dobbiamo desumere una norma, per regolare la questione, cioè per disciplinare la necessaria coerenza, che si deve stabilire, tra Commissione ed Assemblea. E allora, ricorrendo all'articolo 85, noi vediamo che l'articolo stesso, nella sua letterale formulazione, non parla se non di una votazione, che la Camera deve fare, per ratificare quanto è stato deliberato in sede di Commissione, senza possibilità di presentare emendamenti e senza possibilità di discutere sui singoli articoli; è soltanto consentita una dichiarazione finale per quanto riguarda il complesso della legge.

E allora, nello spirito dell'articolo 85, è chiarito che non vi è altro modo di risolvere un eventuale conflitto di questa natura, se non quello di procedere alla votazione da parte della Camera, così come è prescritto letteralmente nell'articolo 85. Se si assume che la Commissione non sia stata fedele al suo mandato, ebbene, sarà la Camera a decidere, e lo deciderà non autonomamente, trattando in astratto questa questione — con il che si verrebbe, evidentemente, a prolungare la discussione, contro il disposto dell'articolo 85 — ma lo farà deliberando sui singoli articoli. Se la Camera approverà i singoli articoli, essa darà una interpretazione autentica e dimostrerà che gli articoli stessi, così come sono stati formulati, sono conformi al suo deliberato.

In questo senso io credo che si tratti di richiamo al regolamento, in quanto dobbiamo desumere dall'articolo 85 in quale modo la Camera esprime la sua ratifica degli articoli; e la esprime con la sua votazione. Questo sia per quanto riguarda il merito degli articoli, sia per la questione presupposta della rispondenza degli articoli ai criteri dati dall'Assemblea nel votare la risoluzione a norma dell'articolo 85.

Pertanto, mi sembra che sia una questione regolamentare da risolversi secondo le norme proprie dei richiami al regolamento.

PRESIDENTE. Risolviamo la questione preliminare procedurale. Avevo già detto ciò che poi ha ripetuto l'onorevole Laconi, e cioè che si tratta di un caso nuovo, non previsto dal regolamento. Allo stato delle cose, però, gli istituti cui fare riferimento sono il

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

richiamo al regolamento, la pregiudiziale e la sospensiva. Esclusi questi due ultimi, perché concernenti materia del tutto diversa, non rimane che il richiamo al regolamento, come quello che, se non affine, meno si allontana dal problema sollevato dall'onorevole Francesco Bettiol.

Non posso condividere la tesi dell'onorevole Targetti perché — pur senza entrare nel merito — non si può negare che la formulazione del punto quarto della risoluzione è quanto meno opinabile, perché non è la riproduzione *sic et simpliciter* dell'emendamento Bettiol, che era sì vincolante, ma comunque diverso.

La Commissione, di fronte a questa diversità, ritenne di non avere avuto un mandato imperativo, il quale per altro sarebbe stato necessario, secondo la più corretta interpretazione dello spirito e della lettera dell'articolo 85.

Ora, di fronte a questo che si può anche chiamare errore commesso dall'Assemblea, nel formulare la risoluzione, il Presidente non può decidere perché non credo che abbia il potere di rinviare il provvedimento alla Commissione. V'è una interpretazione della Commissione, e il solo organo qualificato a decidere se l'interpretazione è stata o meno corretta è l'Assemblea.

È evidente — e qui concordo con chi sostiene che la questione di principio, specialmente per il diverso caso di evidente inosservanza da parte della Commissione di uno dei principi informativi, possa essere segnalata alla Giunta del regolamento — che con la votazione odierna la Camera decide sul caso concreto, lasciando impregiudicata la questione di principio stessa.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, *Relatore di minoranza*. Non credo che si possa affermare che il mio punto di vista sia opinabile, perché, quando ho formulato il mio emendamento, lo stesso onorevole De' Cocci — ed io mi riporto al resoconto stenografico della seduta — affermava: « Per quanto riguarda le proposte di emendamento, quella dell'onorevole Bettiol Francesco Giorgio è accettata dalla Commissione e inclusa in un punto quarto dello schema ».

A questo punto della discussione sorse in me un dubbio. Avendo preso visione del punto quarto della risoluzione Riva, e ritenendolo non sufficientemente chiaro, tale da ingenerare — non so se artatamente o ingenuamente —

equivoci, chiesi un chiarimento al rappresentante del Governo (che in quella occasione era il sottosegretario di Stato Camangi) per sapere se il Governo era d'accordo che nella risoluzione trovasse posto un principio col quale si dava la facoltà ai comuni di optare per l'energia. La risposta fu positiva.

Sempre nella seduta del 1° luglio 1952 io così mi esprimevo: « Non ho sentito dall'onorevole De' Cocci la precisazione che avevamo concordato nel senso di non usare nel punto quarto dello schema di risoluzione, che riproduce la sostanza del mio emendamento, le parole « considerare la possibilità »; mi pare che siamo d'accordo, anche col Governo, nel senso che esista la possibilità, non di « considerare la possibilità ».

Questo è assai importante, perché in quel momento io affermavo che rimaneva acquisito nel punto quarto della risoluzione il diritto per i comuni all'opzione tra il sovracanone e l'energia. Che cosa mi rispose il relatore per la maggioranza onorevole De' Cocci? « D'accordo » — dichiarò: cioè, confermò che deve intendersi nel punto quarto della risoluzione statuito il diritto per i comuni di optare per l'energia al posto del sovracanone, ed aggiunse « useremo le parole: possibilità di ammettere »; ma non possibilità per la Commissione di ammettere il diritto di opzione, ma possibilità per i comuni di decidere per l'opzione.

DE' COCCI, *Relatore per la maggioranza*. Questo lo dice lei.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, *Relatore di minoranza*. Gli atti della Camera lo testimoniano. Se, ora, vogliamo rimettere in discussione tutta la legge, sono pronto. Ma dire che la Camera abbia votato la risoluzione, attribuendo ad essa un senso diverso da quello da me illustrato, è dire cosa falsa. Se l'onorevole De' Cocci ha presente la discussione di quel giorno, non può negare che da parte mia ci siano stati interventi sufficienti a togliere all'emendamento, inserito nella risoluzione al punto quarto, ogni possibilità di equivoco.

Per quanto concerne la proposta Targetti, sono d'accordo e la faccio mia, perché nel caso in esame non si può assolutamente far richiamo all'articolo 85. Vi è stato un mandato imperativo da parte della Camera espresso con voto regolare. La Commissione non ha assolto al compito che la Camera le aveva affidato. Provveda la Presidenza a rimettere alla Commissione la legge o a nominare altri commissari perché provvedano a formulare l'articolo conforme al mio emendamento ed al voto della Camera.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

Vi rimane ancora una possibilità, onorevoli colleghi, e quest'arma non dovrei essere io a indicarvela. Voi potete formulare l'articolo che statuisca il diritto dell'opzione e poi in sede di voto negarla. Ripeto che faccio mia la proposta Targetti pregando il signor Presidente di rimettere il disegno di legge alla Commissione affinché adegui il testo della legge al punto quarto della risoluzione.

PRESIDENTE. Questo potere ritengo di non averlo. Quindi rimetterò la questione alla Camera, se ella insiste. Questo è un atto di doveroso rispetto della sovranità dell'Assemblea.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, Relatore di minoranza. Appena è sorto l'incidente in Commissione sull'interpretazione dell'emendamento io ho fatto questa dichiarazione: « Non ritengo che il quesito si possa risolvere nel modo proposto dal presidente della Commissione. Ritengo che il quesito debba essere riferito alla Presidenza della Camera »; la quale, interpellata al riguardo, ha dato ragione al sottoscritto non ritenendo giusta la procedura seguita dalla Commissione.

PRESIDENTE. Se la Camera oggi ritenesse che la interpretazione della maggioranza della Commissione è errata e che pertanto la Commissione aveva il dovere di formulare una disposizione che dichiarasse la facoltà di opzione, conseguentemente dovrebbe rimettere il disegno di legge alla Commissione, perché in osservanza di questa sua deliberazione, interpretativa della risoluzione Riva, obbligatoriamente immetta nella legge questa disposizione. Ma non posso farlo io.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, Relatore di minoranza. Mi rimetto alla sua decisione, signor Presidente.

DE' COCCI, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE' COCCI, Relatore per la maggioranza. Io sono convinto che la VII Commissione permanente si sia scrupolosamente attenuta alla risoluzione Riva. Infatti, mentre per tutti i criteri informativi indicati nell'articolo 85 vi era un impegno tassativo, per il punto in discussione vi era soltanto, come dice la stessa formulazione, la « possibilità di ammettere l'opzione ». Ciò è tanto vero che la proposta pura e semplice dell'onorevole Bettiol — « con la possibilità, tuttavia, per i beneficiari di valersi del diritto di opzione per la fornitura di energia elettrica in luogo del pagamento del sovracanone », dizione questa che andava aggiunta al punto 2°) — fu

respinta dalla Commissione che accettò invece la formulazione Riva che la impegnava soltanto ad esaminare la possibilità di concretare quel punto stesso in un'apposita norma. *(Interruzione del deputato Targetti).*

Onorevole Targetti, legga la formulazione dell'onorevole Bettiol, e quella accettata dalla Commissione. Se noi sappiamo leggere l'italiano, non vi è dubbio che la Commissione era soltanto impegnata ad esaminare la possibilità di adottare quella misura, qualora fosse stata ritenuta ammissibile e tecnicamente possibile.

La Commissione, difatti, effettuò un'approfondita discussione, alla fine della quale ha ritenuto che la facoltà di opzione dei comuni sarebbe stata in contraddizione col nuovo sistema che si intende istituire e che ha la caratteristica di eliminare per il concessionario l'obbligo, derivante dall'articolo 52 del testo unico del 1933, di riservare un quantitativo di energia, sostituendolo con l'obbligo di pagare un canone in danaro commisurato alla potenza media risultante dall'atto di concessione.

Con la possibilità di opzione, la certezza e l'utilità della legge sarebbero venute meno in quanto si sarebbe creata la possibilità di infinite controversie fra società concessionarie e consorzi di comuni e fra questi ultimi e i singoli comuni, in ordine alla fornitura dell'energia. Inoltre si sarebbe dovuto affrontare la difficilissima elaborazione di una norma molto astrusa, data, per esempio, la difficoltà di fissare il quantitativo di energia equivalente alla misura del canone; difficoltà che avrebbe richiesto, per essere superata, laboriosissimi calcoli.

Infine vi erano le difficoltà, ampiamente ricordate nei precedenti dibattiti, relative alla necessità per i comuni di attrezzature tecniche, per la costruzione di derivazioni e cabine; alla possibilità per i comuni di vedersi trasformati in società commerciali e via dicendo.

Comunque, qualora la Commissione — cosa che io assolutamente contesto — non abbia adempiuto al mandato contenuto nella risoluzione Riva, la Camera potrà giudicare l'operato della Commissione stessa attraverso il voto finale della proposta di legge, perché assai chiaramente l'articolo 35 del regolamento, come ricordava egregiamente l'onorevole Moro, non ammette altra possibilità che di approvare o non approvare il disegno di legge attraverso il voto finale.

Io invito la Camera a respingere ogni argomento dei colleghi dell'opposizione e ad

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

approvare il disegno di legge, che è atteso da lunga data dai comuni di montagna, i quali, attraverso le nuove norme, avranno la possibilità di vedere risolti alcuni secolari problemi, migliorando le loro disagiate condizioni di vita. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, porrò ora in votazione la richiesta dell'onorevole Bettiol Francesco Giorgio, che cioè il numero 4°) della risoluzione Riva che questa Assemblea approvò nella seduta del 1° luglio 1952, del seguente tenore: « possibilità di ammettere a favore dei consorzi la opzione fra i sovracanoni e la fornitura gratuita della energia elettrica in quantità e valore equivalente », significava l'obbligo della Commissione, la quale agiva a termini dell'articolo 85 del regolamento nella formulazione degli articoli, di predisporre una norma che riconoscesse e regolasse il potere di opzione.

Questa interpretazione, in contrasto con la tesi sostenuta dalla maggioranza, importerebbe come conseguenza la restituzione del disegno di legge alla Commissione perché, in ottemperanza a questa deliberazione interpretativa di quella del 1° luglio 1952, si attenga a questo principio.

Pongo dunque in votazione questa tesi della minoranza della Commissione.

(*Non è approvata*).

Passiamo agli articoli della proposta di legge.

Si dia lettura degli articoli formulati dalla Commissione, che porrò successivamente in votazione.

CECCHERINI, Segretario, legge:

ART. 1.

Il concessionario di grandi derivazioni d'acqua per la costruzione di impianti idroelettrici è tenuto a sostituire le proprietà immobiliari, che saranno espropriate per la costruzione stessa, con altra proprietà immobiliare unitaria di valore equivalente, sita possibilmente nello stesso bacino imbrifero o in territori contigui.

L'obbligo della sostituzione viene meno nel caso che l'espropriato non accetti la proprietà immobiliare offertagli o nel caso che l'espropriante dimostri che la sostituzione sarebbe particolarmente difficoltosa ed onerosa anche in relazione alle condizioni ambientali, e tali difficoltà ed onerosità siano riconosciute dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. In questi casi la

indennità di espropriazione deve essere calcolata tenendo conto del turbamento che la perdita dei beni arreca all'economia delle aziende di cui essi fanno parte e non può essere inferiore al prezzo di mercato corrente nella zona.

Nei casi di controversia sulla equivalenza della proprietà oppure sulla misura dell'indennità di cui sopra, deciderà un collegio arbitrale nominato a termini di legge e con veste di arbitro amichevole compositore.

In deroga agli articoli 48 e 49 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità, l'indennizzo proposto dalle perizie di ufficio non sarà depositato dall'espropriante alla Cassa depositi e prestiti, ma sarà versato direttamente alla ditta espropriata a titolo di pagamento provvisorio, a meno che non vi sia contestazione sulla proprietà e sulla piena disponibilità della stessa, nel quale caso sarà effettuato il deposito presso un istituto di credito.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 47 del testo unico dell'11 dicembre 1933, n. 1775, le concessioni di acqua per uso potabile possono essere accordate senza obbligo di indennizzo agli utenti preesistenti qualora la portata che viene sottratta agli utenti stessi non superi il 5 per cento della portata annua media concessa.

La dichiarazione di indifferibilità e urgenza dei lavori da parte del Ministero dei lavori pubblici non modifica la procedura di esproprio.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i « bacini imbriferi montani » nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.

In ogni bacino imbrifero montano, i comuni, che in tutto o in parte vi sono compresi, sono costituiti obbligatoriamente, agli effetti della presente legge, in uno o più consorzi a seconda che appartengano ad una sola o a più provincie.

I comuni già rivieraschi agli effetti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, fanno parte di diritto del consorzio dei co-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

muni, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino imbrifero montano.

Il Ministro dei lavori pubblici includerà con suo decreto nei consorzi quei comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale articolo 52 del testo unico:

Quando nella medesima provincia siano compresi più bacini imbriferi, può essere costituito un unico consorzio.

I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 maggio 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche.

I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1200 per ogni chilowatt di potenza media risultante dall'atto di concessione.

Il sovracanone decorre:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone demaniale;

b) dalla decorrenza del canone demaniale, per gli impianti su cui non sia ancora dovuto il canone stesso alla data di entrata in vigore della presente legge.

c) in ogni caso, dalla data di entrata in funzione degli impianti. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici comunicherà a quello delle finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanonati, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva.

In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi secondo e terzo, i sopracanonati sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro dei lavori pubblici, il quale, provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.

All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra cessano gli obblighi derivanti

dall'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

I comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i concessionari convenzioni, patti e contratti in applicazione dell'articolo stesso hanno facoltà di chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso l'ammontare del sovracanone di cui al presente articolo sarà decurtato del valore della prestazione. La valutazione di esso, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fatta dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del sovracanone, con le modalità di cui al presente articolo, non è sospeso dalla pendenza della valutazione della prestazione.

Quando una derivazione interessa più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito d'accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.

Il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

Il consorzio dei comuni predispose annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente a norma del presente articolo.

La presente legge e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati, che contemplano gli oneri di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

(È approvato).

ART. 3.

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano agli enti di diritto pubblico in quanto concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo potabile o irriguo e per i quali la produzione di energia elettrica sia di natura, esclusivamente stagionale.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso della legge.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Francesco Giorgio Bettiol. Ne ha facoltà.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la montagna aggiunge alle tante altre delusioni anche la delusione di questa legge (*Commenti al centro e a destra*), sulla quale da anni fondava le sue speranze per rinascere, per sviluppare la propria economia, per promuovere le condizioni necessarie al suo progresso.

Voi non avete voluto mantener fede alle promesse ripetutamente fatte da uomini responsabili di vostra parte politica, ed oggi offrite alle nostre genti montanare l'osso scarrito di questa legge, che è una irrisione alla loro miseria...

FERRARESE. Sei miliardi.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, *Relatore di minoranza*. ...una beffa al loro legittimo diritto.

Non l'avete voluto perché altri forse ve lo hanno impedito, se non invece il vostro stesso interesse vi ha spinto a negare alla montagna quanto ad essa compete in compenso dei danni che subisce la sua economia agro-silvo-pastorale con la costruzione degli impianti idroelettrici. Né avete tenuto presenti in questa legge tutte le vittime che l'esecuzione di questi lavori ha provocato, ed i paesi già fiorenti divenuti squallidi per la trasformazione del paesaggio ad opera dei bacini idroelettrici e la minaccia incombente di completa distruzione come per Domegge, Vallesella, Rocca di Arsie, per citarne alcuni della mia Belluno, paesi che attendono, ancora, malgrado l'invio della commissione ministeriale, la definizione da parte del Governo del loro problema che diventa oggi veramente preoccupante.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Dia il tempo ai tecnici.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, *Relatore di minoranza*. Il problema non è di tecnica, onorevole ministro, ma di disinteresse governativo, di evasione al proprio dovere. Forse perché nel caso si tratta di povera gente, indifesa, alla mercè di potenti società elettriche a voi ben più care. Se così non fosse, onorevoli colleghi, diversa sarebbe stata la formulazione di questa legge, meno equivoca là dove essa tratta la materia del risarcimento dei danni.

Voi non potete contestarlo!

È vero che nella prima fase di esame di questa legge eravamo riusciti ad emendare alcuni articoli così da raccogliere le istanze

delle nostre popolazioni montanare, ma poi, sull'esempio di Giuda, non so se anche voi per trenta dinari rinnegate tutto quanto avevate voi stessi proposto e votato, peggiorando lo stesso testo governativo.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Colpevoli siete voi.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, *Relatore di minoranza*. Perché, onorevole ministro, se il nostro intervento migliorò la legge? In verità, non mi riesce di definire questo vostro atteggiamento.

Per quanto riguarda il sovracanone, possiamo dichiararci sodisfatti quando la vostra iniziativa lo ha ridotto da 1.600 a 1.200 lire per chilowatt di potenza di concessione ed al lordo di imposte erariali.

Ma non basta. Voi avete sancito, contrariamente al voto precedente, ed alle enunciazioni fatte dal relatore De' Cocci, l'obbligo per i comuni di restituire all'industria elettrica quelle briciole che i comuni medesimi avevano ricevuto in virtù e in applicazione dell'articolo 52 della legge 1775. Mentre vi siete guardati bene dal legiferare l'obbligo per gli industriali idroelettrici di pagare ai comuni gli arretrati che essi devono per la mancata applicazione dell'articolo 52. Si tratta di molti miliardi rimasti nelle casse di questi capitani di ventura senza scrupoli. È lecito pensare che questo vostro cambiamento di opinioni su una materia così delicata non sia casuale, perché altrimenti farei torto alle vostre capacità di legislatori. Siete stati sollecitati — e ne ho avuto conferma dal vostro relatore di maggioranza — dai sindaci di parte vostra ad inserire nella legge il diritto di opzione tra il sovracanone e l'energia a titolo gratuito per quantità e valore equivalente. Ma voi a queste sollecitazioni non siete sensibili, mentre avete immediatamente accolto l'istanza degli industriali idroelettrici, che quel diritto di opzione non intendono assolutamente riconoscere. E l'onorevole Calcagno, parlando in aula, fu fedele interprete e sostenitore di questo pensiero. Voi, oggi, avete ubbidito a questi industriali i quali hanno avuto indubbiamente la forza ed i mezzi per persuadervi ad assumere le loro difese, e voi, dobbiamo dirlo, lo avete fatto molto bene.

Noi, astenendoci dal voto, ci rifiutiamo di legare il nostro nome ad una tale legge, convinti che si dovrà in seguito riparare ad una ingiustizia, in nome del diritto, che non può venire calpestato con i vostri soliti atti di forza, come quello che oggi si è compiuto in quest'aula. (*Applausi all'estrema sinistra*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valsecchi. Ne ha facoltà.

VALSECCHI. Non avrei preso la parola in questa sede se non sentissi proprio di dover respingere quanto è stato testè affermato dall'onorevole Francesco Bettiol con un poco riguardoso sottinteso e sicuramente con molta malafede, e se non avesse egli affermato che il provvedimento delude la gente della montagna. Mi sento di negare ciò in maniera piena e decisa, e dico che mai la gente di montagna si sarebbe aspettata tanto da questo Parlamento. (*Approvazioni al centro - Commenti*). Qui non è questione di fare una sporca speculazione, come state facendo. È questione semplicemente di ridursi a un limite di obiettiva valutazione dei fenomeni e delle cose e ricordare che se questo provvedimento è votato oggi solo, a distanza di oltre un anno da quando è stato portato alla Camera, avendo così notevolmente ritardato la tanto auspicata entrata in vigore di un provvedimento del genere, ciò si deve solo all'atteggiamento dell'opposizione comunista, la quale - è bene lo si sappia - vede in questa proposta una nuova - e come importante! - provvidenza che si aggiunge alle notevoli disposizioni in favore della montagna; sicché è interesse operare in modo tale - pensa l'opposizione, anche se non lo dice - che questa gente permanga nello stato di disagio, poiché nello stato di disagio può operare la speculazione politica dei comunisti. (*Approvazioni al centro e a destra*).

È la constatazione di un provvedimento, che è tanto atteso e va anche al di là di quanto ci si aspettava, che mi costringe ad esprimere alla Camera la riconoscenza della gente di montagna ed a formulare l'augurio che la proposta che noi voteremo possa diventare legge al più presto.

Quale rappresentante di una provincia interamente montana, interprete di un sentimento di riconoscenza di tutte le popolazioni alpine, io esprimo un augurio ed anche un invito ai colleghi dell'altro ramo del Parlamento affinché il provvedimento possa essere perfezionato al più presto possibile. Quando ciò sarà fatto avremo realmente compiuto un'opera grande e meritoria in funzione dei comuni della nostra montagna. (*Applausi al centro e a destra*).

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, *Relatore di minoranza*. Delle società idroelettriche.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Ma se non hanno mai pagato, e cominciano a

pagare ora! Perché parlate di favoritismo delle società elettriche, che stanno protestando? Esse pagheranno sei miliardi all'anno.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, *Relatore di minoranza*. Perché se ne avvantaggiano.

DE' COCCI, *Relatore per la maggioranza*. È il solito atteggiamento dell'opposizione, quando si votano leggi sociali!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Helfer. Ne ha facoltà.

HELPER. Voterò a favore della legge per i vantaggi reali che essa presenta per le popolazioni montane, in quanto: 1°) viene resa operante la sostanza dell'articolo 52 del testo unico in forma sufficientemente semplice e accessibile a tutti gli aventi diritto; 2°) i benefici vengono estesi, con il rispetto di un criterio di giustizia sociale, a tutti i comuni dei bacini imbriferi; 3°) tutela la stremata economia agraria delle zone montane per quella parte di terra e di beni che viene sottratta di necessità dalle opere connesse con l'esecuzione di impianti idroelettrici.

Voterò a favore soprattutto perché vi è implicitamente sancito e riconosciuto il diritto di una partecipazione da parte dei comuni dei bacini imbriferi ai benefici dello sfruttamento di un patrimonio che, sebbene dichiarato pubblico per definizione positiva, deve essere anzitutto considerato, alla luce del diritto naturale, bene, spesso unico, sfruttabile delle zone in cui esiste e si concreta grazie ad un complesso di fattori che rendono più difficili e penose le condizioni di vita dei loro abitanti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giacomo Corona. Ne ha facoltà.

CORONA GIACOMO. Il gruppo della democrazia cristiana, a nome del quale ho l'onore di parlare, è fiero di votare questa legge, consapevole che, ciò facendo, adempie ad una promessa fatta alla gente di montagna.

Il gruppo vota questa legge per il profondo, innegabile contenuto sociale di essa. Forse è proprio per questa intrinseca socialità della legge che i nostri avversari dell'estrema sinistra hanno annunciato il loro voto contrario dando la riprova della loro faziosa, sistematica opposizione alle leggi che interpretano e realizzano le più profonde aspirazioni popolari. Votando contro questa legge i nostri avversari disconoscono questa verità: che il diritto teorico sancito nell'articolo 52 della legge del 1933 a favore dei comuni montani, privati dell'uso delle loro acque, diviene oggi,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

per virtù di questa legge, una operante realtà, si traduce in miliardi con cui sarà possibile riassetare l'economia della montagna.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, *Relatore di minoranza*. Le vada a dire alle popolazioni interessate, queste cose!

CORONA GIACOMO. Il gruppo della democrazia cristiana voterà questa legge anche perché essa risarcisce i danni che alla economia agricola e turistica delle valli alpine vengono cagionati dalla costruzione degli impianti idroelettrici, e come tale costituisce l'attuazione d'un dovere di giustizia e di solidarietà nazionale verso popolazioni che in pace ed in guerra hanno bene meritato dalla nazione. Solo la cecità e faziosità politica di taluno può negare il fondamento di giustizia di questa legge, che realizza le nostre aspirazioni di montanari, recando l'apporto finanziario di miliardi (5, secondo i calcoli più cauti) per la risoluzione dei nostri secolari problemi.

Questa legge permette a noi uomini della montagna di guardare al nostro domani con occhio più sereno.

Sorvolo sulle altre ragioni che giustificano il nostro consenso a questa legge, ma mi consenta l'Assemblea e mi consentano i colleghi di tutti i settori che hanno cuore ed intelletto sensibili al dramma di dolore della montagna, di sottolineare ancora l'ispirazione sociale della legge, non fosse altro perché essa, togliendo dai capaci forzieri degli idroelettrici 5 e forse più miliardi ogni anno e destinandoli ai comuni montani, non rappresenta certo un gesto da « venduti », come, con frasario non so se più infelice o più ingiurioso ha affermato l'onorevole comunista Bettiol, citando a sproposito l'episodio dei 30 dinari.

Non vi pare che questo restituire ai comuni significhi fare una politica seria, ferma, equilibrata non a favore ma contro i monopoli idroelettrici? Non è forse questa legge un atto di sostanziale giustizia verso i poveri mediante l'imposizione di un sacrificio finanziario alle imprese?

Per questi motivi, onorevoli colleghi, e per gli altri che emanano dalla lettura del testo legislativo, noi democristiani siamo lieti di dare il nostro consenso a questa legge.

Essa è giunta a noi attraverso una strada lunga ed irta di difficoltà, senza strombazzamenti propagandistici, ma in disadorna umiltà montanara.

È giunta a coronare l'attesa che da decenni era nei cuori dei montanari.

Noi deputati democristiani della montagna sentiamo in questa ora la gioia profonda che ci deriva dall'aver con il nostro sforzo,

umile ma tenace, adempiuto ad una promessa, che era per noi, più che un impegno, un dovere politico, un impegno di coscienza, un dovere di giustizia: un dovere cristiano.

Con questo spirito noi ci accingiamo a dare il nostro voto entusiastico a questa provvida legge, nella consapevolezza che essa sarà strumento agile ed operante della redenzione economica e sociale della montagna. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme particolari in materia di riforma fondiaria. (2785).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme particolari in materia di riforma fondiaria.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché non vi sono iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

Sospendo la seduta fino alle ore 19.

(*La seduta, sospesa alle 18,35, è ripresa alle 19*).

Presentazione di un disegno di legge.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi onoro presentare, a nome dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, il disegno di legge:

« Concessione di un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori del piano regolatore di ampliamento della città di Firenze ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Si riprende la discussione del disegno di legge sulla riforma fondiaria.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli del disegno di legge.

Il Governo accetta il testo della Commissione?

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Tra le società considerate nel terzo comma dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non sono comprese le società cooperative e loro associazioni legalmente riconosciute, proprietarie di terreni per la sola parte di questi che, per fini statutarie, debbano essere e siano coltivati direttamente dai soci delle cooperative lavoratori manuali della terra secondo la capacità lavorativa degli stessi e delle loro famiglie ».

PRESIDENTE. All'articolo 1 era stato presentato inizialmente un emendamento, interamente sostitutivo, dall'onorevole Miceli, il quale lo ha sostituito con il seguente, non ancora stampato, firmato anche dagli onorevoli Zaccagnini, Grazia, Corbi, La Marca, Turchi, Audisio, Dugoni, Torretta, Lombardi Carlo e Messinetti:

« Tra le società considerate nel terzo comma dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non sono comprese le società cooperative di lavoratori della terra e le associazioni cooperative legalmente riconosciute alle quali esse partecipano, purché:

a) i soci delle cooperative singole o unite in associazioni siano lavoratori manuali;

b) la quota ideale di terra di spettanza di ciascun lavoratore socio dalle cooperative, anche con riferimento al patrimonio fondiario delle associazioni delle medesime, non ecceda la possibilità di impiego della capacità lavorativa propria e della famiglia;

c) le cooperative e loro associazioni siano rette dai principi della mutualità previsti dall'articolo 26 della legge 14 dicembre 1950, n. 1577 ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MICELI. Illustrerò brevemente questo emendamento all'articolo 1.

Il Governo, nel presentare queste norme particolari in materia di riforma fondiaria, all'articolo 1, ha previsto una esenzione dallo scorporo per alcune cooperative agricole ed alcune associazioni legalmente riconosciute delle cooperative stesse. A questo il Governo è stato indotto da un esplicito voto della Commissione interministeriale per gli espropri del delta padano, la quale - presa in considerazione la proposta di esproprio dei terreni della federazione delle cooperative di Ravenna, della cooperativa di Piangipane e di cooperative minori della provincia di Ferrara, quale quella di Lagosanto - aveva su dette proposte espresso parere negativo.

La formulazione dell'articolo 1 dovrebbe dimostrare l'intenzione del Governo di rispettare il deliberato della Commissione traducendolo in una disposizione di legge. Tale esigenza legislativa, per noi superflua, è, nel suo spirito, pienamente giustificata, perché le cooperative in oggetto, di fatto, hanno già attuato la riforma fondiaria, in quanto i soci lavoratori sono proprietari, in forma collettiva, del terreno, e la trasformazione agraria del terreno è stata eseguita in modo esemplare specialmente in alcuni complessi quale quello di Ravenna. Ma la formulazione dell'articolo 1, così come ci viene presentata dal Governo, presenta alcune deficienze. Essa, infatti, non consente la esclusione dello scorporo, senza alcuna discussione, delle terre del complesso di cooperative raggruppate nella federazione di Ravenna. È proprio per questi terreni che la Commissione ha espresso il proprio parere contrario allo scorporo, e crediamo il Governo sia d'accordo sulla necessità sociale ed economica di tale esenzione.

La federazione delle cooperative di Ravenna, fondata nel 1902 da Nullo Baldini, ed eretta in ente morale nel 1913, è composta di cooperative di lavoratori manuali. Essa ha costituito il suo patrimonio attraverso il lavoro ed il sacrificio dei suoi soci e non attraverso l'investimento di capitale. Il primo terreno acquistato dalla federazione fu il fondo « Marcabò », acquistato nel 1913, una proprietà incolta ed in gran parte invasa dalle acque, nella quale i braccianti ravennati investirono il loro lavoro, rinunciando spesso al salario. Gli operai di Santo Alberto e di Mandriolo rinunciarono al 90 per cento del loro salario per bonificare quel terreno. Non si può considerare la proprietà della federazione di Ravenna come derivante da un qualsiasi investimento di capitale, ma è proprietà derivante da 50 anni di duro e ben diretto investimento di lavoro di decine di migliaia di braccianti.

Se l'articolo 1 rimanesse nella attuale formulazione governativa, l'esenzione dello scorporo per i terreni della federazione delle cooperative di Ravenna potrebbe essere messa in dubbio. Infatti in quella federazione la proprietà appartiene ad un complesso di cooperative i cui soci, per 21 mila unità, sono braccianti agricoli, mentre per le rimanenti 24 mila unità sono lavoratori addetti ad altre opere, quali i lavori di sterro o lavori edili, ecc. I terreni della federazione delle cooperative sono lavorati, solo in parte, dai soci braccianti delle sue cooperative; un'altra parte è lavo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

rata da braccianti estranei alle cooperative, perché i terreni in questione in alcune località, come Punta Marina, Porto Corsini, servono da polmone alla disoccupazione rilevante della zona: il 17 settembre 1952 è stato stipulato, tra la C. I. S. L., la C. G. I. L., la U. I. L., l'ufficio provinciale del lavoro di Ravenna e la federazione delle cooperative, un accordo per cui anche per le terre di proprietà cooperativa è stabilito il collocamento attraverso il turno dei braccianti non soci delle cooperative.

In tale situazione obiettiva, se noi mantenissimo la dizione dell'articolo 1, proposta dal Governo — per cui le associazioni cooperative proprietarie di terreni dovevano essere escluse dall'esproprio per la sola parte di questi, che fossero coltivati direttamente dai soci — è evidente che la quota di terra, nella quale in virtù dell'accordo citato lavorano braccianti non soci delle cooperative, sarebbe stata soggetta ad esproprio. Arriveremmo così all'assurdo che la federazione cooperative di Ravenna, per essere venuta incontro alle esigenze di lavoro dei braccianti non soci, col farli lavorare nelle sue terre, sarebbe punita con l'esproprio.

Abbiamo cercato di eliminare questo inconveniente con il nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 1. La prima parte di tale articolo emendato dice: « Tra le società considerate nel terzo comma dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non sono comprese le società cooperative di lavoratori della terra e le associazioni cooperative legalmente riconosciute alle quali essi partecipano ». Con questo abbiamo voluto intendere esclusi dallo scorporo i terreni, e delle cooperative agricole singole e delle associazioni delle cooperative, anche se queste ultime non comprendano solo cooperative agricole. È questo proprio il caso della federazione delle cooperative di Ravenna, la quale associa e cooperative agricole e cooperative di altri lavoratori (muratori, trasportatori, ecc.).

L'esenzione dallo scorporo, però, non è concessa con il semplice titolo di cooperativa agricola o federazione di cooperative qualsiasi: debbono concorrere congiuntamente altre tre condizioni: 1°) « I soci delle cooperative, singole o unite in associazioni, siano lavoratori manuali ». Non abbiamo proposto di proposito la dizione « lavoratori manuali della terra » per quanto detto prima: è vero che vi sono terreni di cooperative agricole composte da lavoratori manuali della terra, ma è anche vero che la proprietà della federazione delle cooperative di Ravenna in-

teressa anche soci di altre cooperative che sono sì lavoratori, ma non lavoratori manuali della terra.

2°) « La quota ideale di terra di spettanza di ciascun lavoratore socio delle cooperative, anche con riferimento al patrimonio fondiario dell'associazione medesima, non ecceda le possibilità di impiego della capacità di lavoro proprio e della famiglia ». In tal modo si evitano spiacevoli sorprese di agrari i quali, sotto il paravento cooperativo, avrebbero potuto contrabbandare grosse proprietà, richiedendo l'esenzione dello scorporo. Perciò, oltre alla condizione che i soci della cooperativa siano lavoratori manuali, abbiamo richiesto anche che la terra di cui la cooperativa o l'associazione è proprietaria non deve superare, divisa per il numero globale dei soci, il fabbisogno lavorativo della famiglia dei soci. Questa condizione — ripeto — ci cautela abbondantemente contro ogni possibilità di evasione e di intervento *a posteriori* tentato dagli agrari.

3°) La terza ed ultima condizione che abbiamo previsto è decisiva: « Le cooperative e le loro associazioni siano rette dai principi della mutualità previsti dall'articolo 26 della legge 14 dicembre 1950, n. 1577 ».

Quali sono queste condizioni cui deve sottostare una cooperativa per essere definita retta dai principi della mutualità? Sono tre, anche esse congiunte.

1°) « Divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato ». Ogni socio della cooperativa non è un azionista che per il capitale versato, può percepire somme superiori dell'interesse legale che spetta al capitale.

2°) « Divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale ».

3°) « Devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati, a scopi di utilità pubblica dei quali è competente a giudicare l'amministrazione finanziaria ». In definitiva, il patrimonio di queste cooperative è un patrimonio pubblico, perché i soci delle cooperative possono usufruire di questo patrimonio solo come strumento di lavoro e finché la cooperativa è in vita; in caso di scioglimento della cooperativa tutto questo patrimonio, su designazione non della cooperativa ma degli organi statali, è investito a fini di pubblica utilità.

Se si verificano congiuntamente queste tre condizioni, possiamo essere garantiti che non

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

si possano nascondere degli agrari, desiderosi di evadere alla legge stralcio.

Ritengo che questo emendamento debba essere accolto, perché rappresenta una doverosa garanzia per i lavoratori associati nelle cooperative, e per le associazioni di queste, soprattutto per quelle che hanno compiuto grandi progressi nella trasformazione agricola, con il lavoro e col sacrificio dei soci diretti o delle cooperative federate.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sull'emendamento Miceli?

GERMANI, Relatore. Sono d'accordo sull'emendamento Miceli, ma propongo un emendamento al suo testo. Laddove nel primo comma si dice: « Fra le società considerate nel terzo comma dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non sono comprese le società cooperative di lavoratori della terra e le associazioni cooperative legalmente riconosciute », io direi: « ...non sono comprese le società cooperative di lavoratori della terra e loro associazioni legalmente riconosciute », usando la stessa dizione dell'articolo 1 del disegno di legge ministeriale. Non so perché l'onorevole Miceli abbia ritenuto di aggiungere la parola « cooperative » anche in questo caso.

MICELI. Chiedo di parlare per dare un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Noi abbiamo usato, d'accordo col ministro, l'espressione « associazioni cooperative legalmente riconosciute alle quali esse partecipano », perché ci vogliamo riferire ad una associazione di cooperative alla quale possono partecipare, ed in effetti partecipano, anche cooperative non agricole: di lavoro edile, di terrazzamento, di consumo, ecc. Invece, usando l'espressione da lei proposta: « loro associazioni legalmente riconosciute » si potrebbe intendere che, per escludere dallo scorporo le terre delle associazioni cooperative, queste ultime debbano essere costituite esclusivamente da cooperative agricole, limitazione che non è nelle nostre intenzioni, visto che vogliamo escludere le terre della federazione cooperative di Ravenna. In conclusione, con la nostra dizione si salva il principio generale che le cooperative singole da esentare siano agricole, e che le associazioni invece possano essere di natura, anche qualitativamente, più vasta.

GERMANI, Relatore. Con questa spiegazione, accetto l'emendamento.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Vorrei richiamare l'attenzione della Camera su una questione molto dibattuta, e che ha formato e forma tuttora il tormento di noi presidenti e componenti delle commissioni interparlamentari previste dalla legge di riforma fondiaria.

L'articolo 4 della legge di riforma stralcio (21 ottobre 1950, n. 851) stabilisce le condizioni in virtù delle quali è possibile procedere all'espropriazione delle terre. Il principio ispiratore della legge è che possono espropriarsi le terre di « proprietà » di persone fisiche o di società, ed il terzo comma del citato articolo 4 dispone: « Le norme dei commi precedenti si applicano anche ai beni costituiti in enfiteusi ».

Poiché i commi precedenti del precitato articolo 4 riconfermano che il soggetto passivo delle espropriazioni sono le persone fisiche e le società, e poiché col disegno di legge in esame si propone di esonerare dall'esproprie i terreni che si appartengono a cooperative, desidero conoscere chiaramente il pensiero del relatore e del Governo, se si intende limitare questo beneficio esclusivamente ai proprietari dei fondi rustici o si intende invece estenderlo anche ai soci di cooperative, i quali sono titolari del diritto di enfiteusi. E ciò allo scopo di presentare, eventualmente, proposte che meglio precisino la portata della legge.

GERMANI, Relatore. Con questo emendamento non si vuole in nessuna maniera modificare il contenuto preciso della legge-stralcio e della legge Sila al riguardo.

PRESIDENTE. L'onorevole Jervolino ha posto il problema in relazione all'espressione dell'articolo 1 del testo del Governo: « proprietari terrieri ». Ora « proprietari » significa avere la disponibilità in maniera integrale.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Anche nel testo Miceli c'è qualche punto da chiarire. Mentre la prima parte, come giustamente osservava l'onorevole Germani, esclude in modo chiaro che nessuna modifica si intende apportare alla legge-stralcio, viceversa al comma b) si parla di « quota ideale di terra di spettanza di ciascun socio ». Ora il significato giuridico ricorrente di « spettanza » involge il concetto di proprietà e non di enfiteusi, perché questa — come è ormai accettato dalla concorde dottrina e giurisprudenza — è un *ius in re aliena*. Era su questo che desideravo avere un chiarimento, perché, se si intende mantenere fermo il contenuto della legge del 1950, noi dovremo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

formulare diversamente la norma di legge della quale ci stiamo occupando.

PRESIDENTE. Mi pareva di aver compreso, onorevole Germani, che la dizione dovrebbe essere comprensiva sia della proprietà sia dell'enfiteusi.

GERMANI, Relatore. Il mio punto di vista è che con questa norma non si intende modificare in nessuna maniera il contenuto della legge-stralcio né della legge Sila, per quel che si riferisce alle possibilità di applicazione della legge in esame.

PRESIDENTE. L'onorevole Germani sa meglio di me, perché è un giurista, quanto sia necessario che il testo di legge appaia chiaro, affinché l'intenzione del legislatore non venga deformata dall'interprete. L'onorevole Jervolino pone questo problema: intendiamo riferire l'espressione « spettanza » alla sola proprietà o anche all'enfiteusi?

Se intendiamo riferirla alla proprietà e all'enfiteusi, allora si tratterebbe della quota ideale che a ciascuno spetta come proprietà o come enfiteusi; se intendiamo riferirla alla sola proprietà, allora è opportuno che l'espressione sia più chiara, al fine di evitare equivoci.

GERMANI, Relatore. Non sono d'accordo con l'onorevole Jervolino che « di spettanza » significhi « a titolo di proprietà ». « Di spettanza » significa: a quel titolo per cui il diritto spetta. Per cui ritengo che lasciando « di spettanza » comprendiamo tutte le ipotesi previste dalla legge-stralcio.

PRESIDENTE. Da un punto di vista tecnico, ciò che dice questa legge non modifica il complesso dei principi della legge-stralcio. Si potrebbe dire: « ai sensi della legge, ecc. ». La sua dichiarazione attuale, onorevole Germani, può essere sorpassata da una interpretazione difforme del suo pensiero. Spesso la *mens legis* è quella che l'interprete sovrappone all'opinione del relatore. Se la legge Sila si riferisce anche al caso di enfiteusi, diciamolo. Sorto il problema in sede di formazione della legge, è preferibile risolverlo subito, anche per non far deformare dagli interpreti il pensiero del legislatore. Difendiamoci, cioè, anche nei confronti degli interpreti futuri, tanto più che essi, di solito, non sono molto benevoli verso il legislatore.

GERMANI, Relatore. Siccome io ho già fatto una larga esperienza, come presidente di una commissione di esproprio, e in tale veste ho avuto occasione di esaminare molti ricorsi che spesso si basano su cavilli o su una sola parola della legge, mi importa di precisare che con questo articolo non intendiamo in nessun modo modificare l'estensione della legge

Sila o della legge-stralcio, fatta eccezione per l'esenzione dall'esproprio delle cooperative, come precisato dal testo Miceli.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. L'esperienza di cui parlava l'onorevole Germani è anche la mia, in quanto anch'io sono presidente di una commissione di esproprio e spesso — nell'esame dei ricorsi — mi sono trovato in conflitto colle mie convinzioni giuridiche. Ora, in omaggio alla chiarezza di cui giustamente l'onorevole Presidente metteva in rilievo la necessità, desidero che si precisi inequivocabilmente nel verbale se le società cooperative concessionarie del fondo rustico a titolo di enfiteusi hanno il diritto di chiedere l'esonero dalla espropriazione in virtù della norma che ci accingiamo ad approvare. Questo è il mio quesito, al quale attendo una chiara risposta.

PRESIDENTE. Poiché la legge stralcio parla di « proprietà appartenente a qualsiasi titolo » (articolo 4, comma 3°) si potrebbe modificare il punto b) dell'emendamento Miceli come segue:

« b) la quota ideale di terra spettante a titolo di proprietà o di enfiteusi.... ».

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Io ritengo che il nostro emendamento possa soddisfare le preoccupazioni dell'onorevole Jervolino nella formulazione attuale. Esso infatti si inserisce nell'articolo 4 della legge-stralcio non per sostituirlo, ma per integrare il comma che comincia con le parole: « La quota di espropriazione ad ogni proprietario, sia esso persona fisica o società... ». Evidentemente il comma successivo dell'articolo 4, che resta immutato, si riferirà anche all'emendamento che noi introduciamo, quindi l'esenzione riguarderà anche le cooperative di enfiteuti. Ripeto che, siccome il comma 4° fa riferimento ai commi precedenti, esso non potrà non far riferimento anche al nostro emendamento, dal momento che noi lo introduciamo nel comma 3°. Quindi l'onorevole Jervolino a meno che non abbia intenzioni non confessate, può essere soddisfatto della formulazione attuale del nostro emendamento.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Avevo già detto che l'emendamento Miceli in gran parte elimina l'incertezza da me pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

spettata precedentemente, ma non la elimina del tutto.

Se fosse rimasta la dizione dell'articolo 1 così come era nel testo del Governo e come era stato accettato dalla Commissione, il mio dubbio avrebbe avuto fondatezza ed al quesito avrei chiesto una precisa e chiara risposta salvo gli eventuali emendamenti, che avrei potuto presentare. Con l'emendamento Miceli, che mi pare il relatore abbia accettato e pensò che il Governo voglia pure accettare, in parte si elimina l'incertezza. Ma, quando noi parliamo di quota ideale di terra di spettanza di ciascun socio lavoratore, è sempre dubbio se il lavoratore potrà invocare l'esenzione soltanto quando è proprietario della terra, o potrà anche invocare detta esenzione quando egli ne sia semplicemente enfiteuta.

È su questo punto che io desidero sapere quale è il pensiero chiaro del Governo, per potere eventualmente formulare proposte precise, che evitino incertezze e dubbi nella interpretazione della legge.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. In relazione ai dubbi dell'onorevole Jervolino e dopo le dichiarazioni del relatore, mi pare che, fermo restando il testo dell'articolo 4 della legge-stralcio, salvo per quelle modifiche che ora noi introduciamo, si potrebbe ovviare a ogni dubbio, sopprimendo dal testo della lettera b) dell'emendamento Miceli le parole « di spettanza ».

GERMANI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore*. Mi scusi, onorevole Presidente, ma io preferirei la formula originaria. Quando noi diciamo « di spettanza », non intendiamo dire a titolo di proprietà, ma a quel titolo in virtù del quale il lavoratore possiede la terra. Se la possiede a titolo di proprietà, il titolo è la proprietà; se la possiede a titolo di enfiteusi, il titolo è l'enfiteusi. Comunque, accetto l'emendamento proposto dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo Miceli con l'emendamento dell'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

Gli onorevoli Zaccagnini, Miceli, Amadeo Ezio, Dugoni, Audisio, Torretta, Messinetti, Grazia, La Marca, Lombardi Carlo e

Turchi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 1-bis:

« Per i coltivatori soci, alla data del 31 dicembre 1951, delle cooperative di cui all'articolo 1, nelle assegnazioni di terreni previste dalle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1951, n. 841, sarà tenuto conto delle quote ideali di terra, di proprietà delle cooperative, loro spettanti ».

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« L'esonero dalla espropriazione, previsto all'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, può essere esteso anche a terreni a coltura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed efficienti ad integrale o prevalente indirizzo zootecnico, provviste di impianti strumentali moderni e centralizzati, anche se manchino le condizioni della conduzione in forma associativa con i lavoratori, di cui al 1° comma dell'articolo 10, e dello appoderamento di cui alla lettera d) dello stesso articolo, purché sussistano, con le condizioni di cui alle lettere a), b), c), anche le seguenti altre condizioni:

1°) il carico di bestiame equino e bovino, selezionato, per ogni ettaro di terreno dell'intera azienda, riferito alla media del triennio 1949, 1950 e 1951, superi del 100 per cento quello medio della zona del catasto agrario in cui è sita l'azienda;

2°) le stalle siano razionali e proporzionate al predetto carico di bestiame;

3°) le unità lavorative costituite da avventizi non superino del 50 per cento il complesso delle unità lavorative, riferito alla media del triennio 1949, 1950 e 1951, e le case per la abitazione del personale fisso rispondano alle esigenze dell'igiene.

In caso di applicazione del comma 1 del presente articolo, il termine stabilito dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1952, n. 339, scade il 31 dicembre 1952 per la pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione integrativi della quota di scorporo.

I termini indicati nell'articolo 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, nell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nell'articolo 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333, per i terreni compresi nei piani di espropriazione integrativi di cui al precedente comma, decorrono dalla data di deposito dei detti piani nell'Ufficio comunale ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

Il termine indicato nell'articolo 1 della legge 18 maggio 1950, n. 333, per l'applicazione dell'articolo 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è prorogato al 28 febbraio 1953.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Miceli, Bianco, Grifone, Merloni, Dugoni, Turchi, Bottonelli, Corona Achille, Audisio e Assennato hanno proposto di sopprimere l'articolo 2.

GRIFONE. Chiedo di illustrare io la proposta di soppressione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE. Abbiamo proposto la soppressione di questo articolo 2 rinunciando di proposito ad intervenire nella discussione generale, in quanto la nostra opposizione al disegno di legge riguarda essenzialmente gli articoli 2 e 3. A giustificazione della nostra recisa opposizione al contenuto dell'articolo 2 dobbiamo dire che non siamo d'accordo innanzitutto sulle giustificazioni addotte dal Governo per la presentazione di questo disegno di legge. La relazione governativa dice infatti che il disegno di legge è stato dettato da alcune istanze presentate in Parlamento e nel paese per ottenere alcune rettifiche alla legge-stralcio e alla legge Sila. Dice anzi la relazione che « tutte le questioni che si sono presentate nella fase di attuazione delle leggi sono state attentamente esaminate ». Noi dobbiamo contestare quest'affermazione che è alla base degli articoli 2 e 3 che innovano profondamente nelle leggi-stralcio e Sila. Infatti, il ministro ricorderà quanto tempo impiegammo negli scorsi mesi per discutere alcune interpellanze che chiedevano la estensione della superficie scorporabile, sia del punto di vista delle zone soggette alle leggi di scorporo, sia per quanto concerne l'applicazione stessa degli scorpori. Il Governo non ha accettato questa istanza, mentre ha accettato altre istanze di diversa natura e di opposta direzione. In questa sede dobbiamo farlo rilevare.

Vi era una istanza di cui il Governo doveva tener conto, se non altro per rigettarla: la istanza contenuta nella proposta di legge n. 1725, presentata dagli onorevoli Alicata e Miceli, la quale proponeva che il limite di espropriazione, previsto dalla legge Sila in 300 ettari, venisse ridotto a 100 ettari per dar modo di soddisfare alle richieste di terra dei numerosi contadini calabresi rimasti insoddisfatti, e che non potevano essere soddisfatti dall'applicazione integrale della legge Sila.

Questa proposta di legge Miceli, che porta un titolo analogo a quello dell'attuale disegno

di legge e di cui chiedemmo l'abbinamento in Commissione non fu considerata. L'abbinamento fu rifiutato, tanto che dovemmo ricorrere alla Presidenza della Camera contro questo inammissibile sistema di rifiutare l'abbinamento della discussione di provvedimenti di legge che vertono sullo stesso argomento.

Vi è anche la proposta di legge Zanfagnini, n. 2062, che riguarda la stessa materia che trattiamo insieme con il disegno di legge governativo. Anche l'abbinamento della discussione sulla proposta di legge Zanfagnini fu rifiutato dalla maggioranza della Commissione parlamentare. A nulla valsero le nostre rimostranze di fronte al Presidente della Camera per questo che riteniamo un inammissibile modo di procedere.

Questo dico perché la giustificazione che il disegno di legge dà non è affatto soddisfacente. Una infinità di altre cose furono rilevate in Parlamento in questi mesi. Recentemente abbiamo presentato una serie di interrogazioni all'onorevole ministro perché ci rendesse conto del modo come si è proceduto all'applicazione dell'articolo 10 cui fa riferimento l'articolo 2 del quale chiediamo la soppressione. A queste interrogazioni il ministro non ha risposto.

Eppure il giudizio sull'articolo 2 non può non basarsi sull'esperienza che si è avuta a proposito dell'articolo 10. L'articolo 2 di questo disegno di legge, in sostanza, non vuole che estendere il criterio dell'esonero per le cosiddette aziende modello a molti altri casi oltre quelli previsti dall'articolo 10.

L'onorevole ministro a questo proposito invece si è limitato in sede di discussione del bilancio dell'agricoltura al Senato ad affermare che tutto, a questo riguardo, era stato compiuto con diligenza ed onestà, che tutte le domande di esonero erano state esaminate con diligenza da una commissione appositamente nominata, composta di persone inospettabili, e che tutto era stato riveduto personalmente da lui e dal sottosegretario Gui. Per cui il Parlamento doveva essere tranquillo su questo riguardo. Si appellava cioè ad un criterio di fiducia. Oggi trovandoci di fronte ad un articolo che vuole estendere largamente il sistema dell'esonero per le aziende modello, dobbiamo inevitabilmente fermarci a considerare alcuni punti oscuri della politica che il Governo ha perseguito finora per quanto concerne gli esoneri.

Innanzitutto diciamo: il Governo ha presentato un disegno di legge adducendo di volere con questo venire incontro alle istanze

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

presentate al Parlamento, mentre il Governo ha fatto una scelta ben chiara: ha accolto le istanze che riguardavano, naturalmente, la possibilità di restringere le terre da espropriare e non ha accolto invece tutte le istanze opposte, dirette ad estendere le possibilità di espropri, le possibilità, cioè, di avere ulteriori quantità di terre da distribuire ai contadini.

Il pensiero nostro su questo disegno di legge lo abbiamo già espresso. Noi riteniamo che l'articolo 1, nella sua sostanza, a parte gli emendamenti apportati per migliorare il testo, nel senso che era evidente non essere possibile sottoporre ad espropri le terre associate a cooperative, fosse proposto dal Governo unicamente per giustificare le gravi novità che si vogliono introdurre con gli articoli 2 e 3.

Per rendersi conto dell'esatto contenuto dell'articolo 2 bisogna rifarsi, sia pure brevemente, alla sua genesi politica.

Invero l'articolo 2 non è dettato, secondo noi, da criteri di carattere tecnico e da preoccupazioni produttivistiche, quali sono addotti dalle relazioni del Governo e del relatore, ma da preoccupazioni spiccatamente politiche.

Dobbiamo rifarci al momento in cui il Governo si decise a proporre le leggi fondiarie. Noi riteniamo che il Governo le propose unicamente perché costretto dalla situazione interna e quindi contro voglia. Questa è la nostra profonda convinzione: l'iniziativa delle leggi fondiarie fu una cosa subita, per cui il Governo mano a mano che la loro applicazione si va attuando si sente preoccupato dalle conseguenze che sul terreno politico hanno queste leggi. Le conseguenze politiche che queste leggi hanno non sono quelle che il Governo si prefiggeva, poiché con queste leggi il Governo ha scontentato le classi dei proprietari terrieri che hanno chiaramente manifestato la loro avversione anche sul terreno elettorale; e non certo accontentato le masse contadine.

Quindi, dal punto di vista delle finalità politiche a cui questa operazione doveva servire e deve, nelle intenzioni del Governo, servire, queste leggi si dimostrano inefficaci o controproducenti. E allora ecco la preoccupazione del Governo, affidata particolarmente alle cure del ministro Fanfani, di svuotare il più possibile o, comunque, di addolcire il più possibile le conseguenze di queste leggi, di renderle meno dolorose, e di arrestare il più possibile gli sviluppi della tendenza riformatrice inaugurata, sia pure contro voglia, dal precedente ministro. Ecco

allora l'atteggiamento fermo e risoluto del ministro Fanfani di opposizione ad ogni estensione delle zone di applicazione della legge stralcio. Ed ecco quindi le affermazioni successive, nelle quali si trova l'origine di questo articolo 2.

Devo ricordare di sfuggita gli impegni precisi presi per la prima volta dal Presidente del Consiglio nel discorso di Ravenna alla vigilia del primo turno delle elezioni. In quel discorso, non dimenticato da nessuna parte, egli assicurò che gli errori sarebbero stati corretti. Infatti oggi noi siamo in sede di correzione di quei famosi errori, sia pure a parecchi mesi di distanza. Evidentemente il Presidente del Consiglio non si riferiva ad errori che si sarebbero commessi nell'espropriare le cooperative di Ravenna, ma si riferiva alle rimostranze incessanti e molto vigorose espresse dall'agricoltura padana contro la pretesa del Governo di sottoporre ad esproprio aziende che si dicono famose per il loro alto grado di produttività. Ad elezioni effettuate, al discorso di Ravenna fecero eco le famose dichiarazioni, anche queste non dimenticate e continuamente rinfacciate, del ministro Fanfani, pronunciate a Parma ad un convegno dei ceti agrari. A Parma si riunirono tutti gli agrari per esporre al Governo quali erano le loro aspirazioni. Il ministro dell'agricoltura, suscitando un vasto scandalo che ebbe ampia eco nella discussione del bilancio dell'agricoltura alla Camera, assicurò che gli errori sarebbero stati corretti. Il Presidente del Consiglio, in occasione del secondo turno di elezioni, in un discorso di notevole portata pronunciato a Grosseto, assicurò e chiari ancor meglio ai ceti agrari ostili alla democrazia cristiana e al Governo che, in sostanza, tutto quello che si era fatto e si doveva fare in materia di riforma agraria altro non era, e non è, che il soddisfacimento di una esigenza politica.

Quindi quando noi diciamo che dietro questi disegni di legge vi è soprattutto una esigenza di carattere politico, non credo che diciamo cose arbitrarie o avventate. Del resto lo disse il Presidente del Consiglio in quel non dimenticato discorso di Grosseto. Parlando ai ceti possidenti, egli disse in sostanza: assoggettandovi a queste misure parziali di riforma, voi vi salvate nel complesso da cose più gravi. Egli sbandierò ancora una volta il pericolo di rivoluzioni eversive che avrebbero capovolto l'intero edificio della proprietà terriera. In poche parole, disse loro di contentarsi di questi tagli, perché in tal modo avrebbero evitato di perdere tutto.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

L'articolo 2 va visto in questo quadro. Ed è per queste ragioni che noi ci siamo opposti a che questa legge venisse discussa come una leggina, come il Governo tentò di fare volendola discutere in sede legislativa nella Commissione, come se si trattasse di una piccola legge di carattere tecnico, mentre invece si tratta di una legge estremamente significativa, che sta a dimostrare la volontà del Governo di svuotare il più possibile (a parte naturalmente le cose già fatte, sulle quali non si può ritornare) la portata delle leggi fondiarie, allo scopo preciso di evitare quel frazionamento di consensi che il Governo ha visto determinarsi nel campo dei ceti possidenti, consensi cui il Governo dimostra ogni giorno più di tenere e ai quali tiene non meno che ai consensi dei ceti popolari, che però non è altrettanto facile recuperare. Questo è il senso dell'articolo 2.

Che implichi l'adesione esplicita alle istanze promosse dai ceti agrari possidenti, lo dimostra il fatto che questa leggina viene subito dopo la campagna di stampa a cui si sono dedicati nei mesi scorsi (e ancora vi si dedicano in parte per quanto abbiano vista accettata la proposta) alcuni tra i più diffusi quotidiani.

Credo che l'onorevole ministro si sia ispirato largamente ai famosi articoli comparsi periodicamente sul *Corriere della sera*, sul *Messaggero*, sul *Giornale d'Italia* e sul *Tempo*, tutti di una medesima ben chiara provenienza.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ma le pare? Io leggo solo l'*Unità*.

GRIFONE. Nella legge allora ella si è ispirato miracolosamente a tutte le critiche che hanno avuto come portavoce principale il professor Serpieri, il quale ha dato il «la» a tutta la campagna fatta proprio intorno all'articolo 10. Evidentemente l'agraria ha capito che non poteva smantellare da capo la legge e ha puntato tutte le sue carte sull'articolo 10. Per modo che abbiamo avuto interi articoli di critica all'articolo 10 per chiedere che cessasse lo spettacolo veramente orripilante di vedere espropriate aziende bellissime, le cui qualità venivano mano a mano illustrate nei quotidiani e nei settimanali agrari, dimostrando con accenti veramente drammatici la gravità delle conseguenze cui avrebbe dato luogo una espropriazione indiscriminata e chiedendo al Governo che cessasse questo scandalo.

Tenendo presente queste critiche, noi ci spieghiamo la lentezza con la quale il Governo, malgrado le ripetute affermazioni di procedere all'emanazione dei decreti, ciò non abbia fatto.

Il Governo ci ha detto che ha fatto circa la metà del cammino, ma devo ricordare che siamo al 26 novembre, ad un mese di distanza dalla scadenza dei termini della legge, e siamo ancora a metà strada: espropriati per 378 mila ettari approvati (non pubblicati) su 700 mila e più quale dovrebbe essere la massa di ettari espropriata secondo la legge. Tutto ciò spiega anche la lentezza nella presa di possesso, che è davvero inspiegabile, e la lentezza nelle assegnazioni. Malgrado tutte le assicurazioni date dal ministro in quella famosa circolare 23-bis, che è stata distribuita a tutti noi del che dobbiamo essergli grati, questa è la situazione. L'onorevole ministro diceva in quella circolare che tutti i terreni espropriati, non quelli suscettibili di trasformazione, dovevano essere assegnati all'inizio della nuova annata agraria. Ora, abbiamo 378 mila ettari espropriati, a detta del ministro; poi, sempre secondo le affermazioni del ministro, 108 mila ettari di terra distribuiti che, con le distribuzioni delle ultime domeniche, potranno arrivare a 120 mila ettari. E tutto il resto? Perché non è stato assegnato e, in molti casi, neppure preso in possesso dagli enti?

Ricordo queste cose a dimostrazione e a chiarimento che questo articolo 2 si inserisce in tutta una politica che trova la sua espressione in questi fatti che vado mano a mano denunciando. Potrei ricordare, se non lo avessero fatto già i nostri colleghi del Senato, l'insabbiamento definitivo della riforma agraria, di una riforma, dico, rispondente agli impegni politici assunti dalla democrazia cristiana nel famoso consiglio nazionale del maggio 1948, quando si disse che si sarebbe fatta una riforma contrattuale veramente efficace. Inoltre è stata messa definitivamente in archivio ogni idea di riforma fondiaria generale, se è vero che ormai il Governo punta, nelle regioni d'Italia a cui non si applica la stralcio, anziché all'esproprio o allo scorporo, sul meccanismo delle vendite. Donde il particolare interesse che il Governo dimostra per la legge della piccola proprietà e per quel famoso articolo di questa legge in cui si dice che saranno esonerati da ogni eventuale scorporo quei proprietari che venderanno la terra della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

Ecco che si dice: non temete, terrieri del centro e del nord d'Italia, perché per le vostre regioni si procederà alla riforma con il meccanismo della libera vendita... a coloro che possono comprare.

Tutto questo ci dimostra che nell'articolo in questione vi è una determinazione politica di grande portata. Questo articolo 2 è una

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

delle espressioni della decisa virata a destra dell'attuale Governo e della formazione politica di maggioranza, la quale, dinanzi alle piccole esperienze riformatrici da essa subite (insisto su questo, ed è inutile che io adduca fatti concreti a dimostrazione di questo, poiché l'inizio delle riforme si è avuto, concretamente, solo dopo i fatti di Melissa), avverte la necessità di recuperare tutto ciò che ha perduto nel campo delle classi possidenti, in conseguenza, appunto, di questo molto modesto inizio di velleità riformatrici.

Ciò premesso, è evidente che noi non possiamo che opporci nettamente all'articolo 2. Non credo che sia necessaria una disamina molto particolare di questo articolo, per dimostrarne il contenuto di aperto favore per le classi possidenti, poiché basterebbe un'osservazione fondamentale: che l'articolo 2 basa la possibilità di esonero sulla esistenza o sulla consistenza, a determinate condizioni, di un'azienda zootecnica specializzata.

Basterebbe osservare che non esiste la possibilità pratica e tecnica di determinare che cosa è l'azienda, in quanto il catasto non classifica e non distingue le aziende. Perciò, come si farà, domani, a stabilire materialmente, sul terreno, in che senso l'azienda differisce dalla proprietà di cui la legge di esproprio si occupa?

In pratica, proprio in relazione a questo articolo 2, che contiene delle promesse molto sostanziose, stanno accadendo dei fatti sintomatici.

Ho visto coi miei occhi sulla piana del Sele che alcuni furbi proprietari terrieri stanno adattando le loro aziende, stanno ridimensionandole, appositamente per poter fruire dell'articolo 2. Perciò il tempo trascorso dal 20 giugno (data di presentazione della legge) ad oggi, che a qualcuno può essere sembrato il risultato dell'azione dilatoria dell'opposizione, è stato invece qualche cosa di piacevole e di utile per certa gente, che il Governo conosce molto bene. Dico conosce perché questa è una legge fatta *ad personam*, come lo sono parecchie altre leggi fatte dalla democrazia cristiana. Già si sa che questa legge dovrà servire a Tizio, Caio e Sempronio, tanto è vero che il Governo ha appositamente avvocato a sé, e non ha ancora inviati alle Commissioni parlamentari i fascicoli da tempo istruiti delle aziende che dovrebbero usufruire di questo articolo 2. Si crea, in sostanza, una legge apposita per elargire favori a determinate aziende...

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE.
Esiste già una legge 21 ottobre 1950, n. 851,

che dà facoltà al ministro di decidere in merito alle aziende modello.

GRIFONE. La sua interruzione, onorevole Jervolino, mi invita a scendere nei particolari. Ella sa, onorevole Jervolino, per essere presidente della Commissione per la Campania, che noi non abbiamo potuto avere ancora i fascicoli della società di bonifica Valsecchi, né il fascicolo della notissima società Cirio, né altri fascicoli che si riferiscono ad aziende che già si sa che dovranno usufruire della legge.

E potrei citarvi altri casi. Potrei citare il caso scandaloso, di cui mi sono già occupato, di Tricarico di Matera, dove esiste un'azienda di tremila ettari, proprietà di un grande industriale del rione, il Turati, il quale avendo distribuito ampiamente una sua memoria e avendo illustrato i grandi risultati progressivi ottenuti dalla sua solerzia, è sicuro di essere esonerato.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. (Ella si riferisce, per caso, all'azienda Turati?)

GRIFONE. Esattamente.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Allora, le dirò che quel signore è molto malsicuro, perché la sua è tra le aziende espropriate.

GRIFONE. Questo mi fa piacere, perché avrei dovuto, questa sera, illustrare la gravità del caso che si sarebbe verificato qualora un'azienda di quel tipo fosse esonerata.

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Come vede, ella è stato prevenuto, il che conferma la cura e l'attenzione con la quale procediamo.

GRIFONE. Ci consenta di nutrire ugualmente qualche preoccupazione. Ella ci ha assicurato, dicendo che tutto è stato fatto secondo coscienza, con onestà e con diligenza, ed ha citato il fatto che, di tutte le domande di esonero fatte in base all'articolo 10, soltanto 96 sono state accolte, mentre le domande erano parecchie centinaia, interessanti centinaia di migliaia di ettari. Questo starebbe a dimostrare che le cose si fanno con rigore. Già, ma per darci sicurezza e tranquillità, l'onorevole ministro, questa sera o domani, dovrebbe darci notizia di tutto quello che è stato fatto in ordine a certe situazioni che noi giudichiamo scandalose. Ad esempio, cito il caso scandaloso dell'azienda di Arborea, l'azienda più bella, più grande della Sardegna, la quale è stata esonerata come azienda modello, appartenente ad una società di bonifiche famosa per aver ottenuto i maggiori favori dal fascismo. I contadini, i poveri contadini sardi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

sono stati quindi defraudati della più bella azienda della Sardegna... (*Interruzioni al centro e a destra*).

Veđete, voglio andare al di là della stessa lettera dell'articolo 10 e mi appello alla coscienza dell'onorevole ministro e dei suoi collaboratori, i quali dovrebbero avere a cuore le sorti dei poveri agricoltori e cioè se è legittimo e spiegabile che la migliore azienda della Sardegna venga invece esonerata! Desidero, poi, citare anche altre aziende che fanno capo a grandi società anonime. Ad esempio, è il caso di citare l'esonero dell'azienda Pavoncelli, di quella del marchese Sacchetti, grande dignitario della curia pontificia, e potrei anche citare, senza per questo irritare l'onorevole ministro perché non è nelle mie intenzioni, l'azienda Ferdinanda...

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ella non ha seguito bene gli atti del Senato, perché in quella sede ho dimostrato che l'azienda Ferdinanda non è stata dichiarata azienda modello. Il piano di esproprio è dinanzi alla Commissione interparlamentare, sarà questa che deciderà. Quindi non c'entra l'articolo 10. L'hanno male informata.

GRIFONE. Comunque non è stata espropriata!

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Questo lo deciderà la Commissione.

GRIFONE. Potrei ancora citare il principe Odescalchi di Bracciano che possiede aziende che sono state dichiarate modello.

PRESIDENTE. Onorevole Grifone, cerchi di mantenersi nei limiti dell'oggetto della discussione. Perché non si è iscritto a parlare in sede di discussione generale?

GRIFONE. Sta bene. Noi siamo così recisamente contrari all'articolo 2 che per dimostrarlo dobbiamo rifarci all'esperienza che noi abbiamo fatta e che è quella dell'applicazione dell'articolo 10, per evitare il ripetersi degli scandali che si sono avuti, come quelli che riguardano le aziende di Arborea, di Sacchetti, e di Odescalchi. Chi ci garantisce che con l'applicazione dell'articolo 2 non si verifichino altri scandali e ancora più grandi? Per fortuna, poc'anzi il ministro ci ha dato una notizia che smentisce uno scandalo che noi avevamo ritenuto che fosse avvenuto, e cioè quello di avere esonerato dall'esproprio 3.000 ettari appartenenti a un grande capitalista, ma c'è anche il caso di Cirio, il quale pretende che le sue aziende agrarie siano esonerate, perché occorrono alla sua industria. Abbiamo l'esempio altrettanto eloquente della società agricola industriale meridionale (Saim) che, come è noto, fa capo

all'onorevole Carmine De Martino, al suo gruppo finanziario e industriale, anche se ufficialmente l'onorevole De Martino ha dichiarato che non figura più nel consiglio di amministrazione...

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non c'entra con l'articolo 10 la Saim.

GRIFONE. L'articolo 2 è stato redatto, lo ha dichiarato del resto il Governo, appositamente per far rientrare nell'esonero quelle aziende...

FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Questo è falso, onorevole Grifone.

GRIFONE. Lo dice la relazione, la quale a proposito dell'articolo 10 spiega che con il disposto di questi articoli non si son potute esonerare le aziende zootecniche. Ed allora chi ci assicura che l'azienda di Cirio, quella di De Martino e quella Valsecchi — che conosco direttamente, perché sono nella zona in cui lavoro — ed altre aziende, che sono in attesa febbrile, non saranno favorite?

Il ministro dirà che è questione di fiducia e che tutto sarà fatto sotto la sua diretta vigilanza. Ma questo non ci tranquillizza, perché noi dovremmo aver fiducia nell'attuale ministro dell'agricoltura; cosa che non siamo assolutamente in grado di fare.

Noi diciamo che il contenuto dell'articolo 2 è equivoco, tale da legittimare ogni abuso.

Io ho citato quello che stanno facendo alcuni agrari sedicenti furbi, i quali raggruppano il bestiame su una parte della loro azienda, costruiscono qualche stalla più o meno improvvisata con aggeggi che possano farla assomigliare ad una azienda moderna. Di modo che, quando andrà la commissione vigilata dal sottosegretario Gui, troverà tutto a posto; e quell'azienda sarà esonerata, come è stato fatto per altre aziende. (*Commenti*).

Io parlo così, non perché abbia il piacere di vedere le aziende Cirio e Saim esonerate, anzi desidererei che i fatti mi smentissero.

Questo articolo 2 costituisce, poi, un precedente pericoloso, poiché esso stabilisce il principio che le aziende zootecniche non si possono espropriare se presentano delle caratteristiche facilmente realizzabili: si tratta di avere il doppio del bestiame di quello che normalmente le aziende della stessa zona hanno. In una zona, che non è particolarmente dedita all'allevamento zootecnico, è facile costituire di queste aziende. È un principio che ha trovato una prima applicazione nella legge generale di riforma fondiaria, che, com'è noto, esclude tutta la zona delle Cascine. Tutta la zona irrigua della valle padana dovrebbe essere esclusa dalla riforma fondiaria.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

Il principio già indicato in quella legge generale viene applicato qui, per preconstituire in caso di una eventuale — allo stato delle cose affatto probabile — estensione delle leggi di riforma fondiaria una decisione a cui ci si possa appellare per opporsi all'esproprio di aziende zootecniche. Le aziende zootecniche — si afferma — sono indivisibili.

Chi ha detto che si debba per forza dividere l'azienda? Se ne può trasferire la proprietà, senza dividerla. Basta assegnarla ad una associazione di contadini, che cooperativisticamente o in altro modo la gestiscano. Non c'è nessuna difficoltà, nè tecnica nè giuridica.

Anche la famosa azienda di Torre in Pietra, tanto cara agli amici liberali, potrebbe essere trasferita senza nessun danno; forse con danno di Carandini e dei suoi amici. (*Commenti — Interruzione del deputato Giovannini*).

Ella, onorevole Giovannini, sa molto bene che, quando fu determinata la sfera di applicazione della legge-stralcio, fu tracciato un punto interrogativo a nord di Roma, per lasciare indisturbati i liberali, che allevano le migliori razze bovine del mondo. Noi diciamo che anche l'azienda di Torre in Pietra, che riconosciamo tra le più progredite d'Italia e di Europa, potrebbe essere benissimo trasferita.

GIOVANNINI. Dà un esempio di quello che possono fare gli uomini in regime...

GRIFONE. Potrebbero farlo ancora meglio gli operai che vi lavorano, qualora fossero proprietari dell'azienda condotta in cooperativa.

Ad ogni modo, si dice che si tratta di poca cosa, di 38 mila ettari. Per noi 38 mila ettari sono molti. 38 mila ettari sottratti ai contadini poveri sono sempre troppi, costituiscono una cosa scandalosa, che urta contro la coscienza.

Si dice che si tratta di poca roba, ma io ricordo che anche quando si approvò l'articolo 10 si levò l'onorevole Cappi a dire che si trattava soltanto di sette od otto aziende in tutta Italia. La stessa cosa disse l'onorevole Fanfani in private conversazioni: « Non vi preoccupate, si tratta di poche aziende ».

Noi sappiamo come stanno le cose. Il giorno che lei, onorevole Fanfani, concederà questo esonero alla ditta Cirio, verranno tanti altri a dire: « Noi non siamo figli bastardi e vogliamo lo stesso esonero che è stato concesso a Cirio ». Non è quindi una cosa da prendere sottogamba: qui si toglie terra ai contadini per lasciarla ai grossi possidenti, e tutto ciò è una grande ingiustizia.

Per queste ragioni siamo decisamente contrari all'articolo 2. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e dell'interpellanza pervenute alla Presidenza.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritiene illegittima la decisione del questore di Firenze di vietare un comizio all'aperto sopra la legge elettorale col pretesto dei « motivi di ordine pubblico », mentre nessun'altra manifestazione di nessun genere era indetta nella stessa località, e se non ritiene di dover dare disposizioni al questore stesso perché sia tutelato il diritto alla libertà di parola di ogni cittadino.

(4328)

« PIERACCINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri di grazia e giustizia e della difesa, per conoscere se non ritengano urgente e non più differibile invitare le competenti autorità a promuovere l'azione penale del caso nei confronti del generale di marina Alberto Pace, già ufficiale italiano di collegamento nel famigerato campo di prigionieri di guerra di Burguret (Kenia), nonché nei confronti degli altri numerosi ufficiali e sottufficiali accusati dai settimanali *Tempo Nostro* e *Settimo Giorno*, nonché da numerose gravi circostanziate testimonianze, di aver organizzato ed eseguito in detto campo sistematiche orribili sevizie in danno di varie centinaia di prigionieri di guerra italiani non cooperatori, e di aver provocato la morte, a seguito delle torture, del prigioniero Cavo e di altre decine di militari italiani prigionieri.

« Per conoscere, altresì, se non si ritenga, frattanto, indispensabile provvedere alla immediata sospensione del suddetto generale di marina Alberto Pace dall'incarico attualmente ricoperto di comandante del porto di Napoli.

(4329)

« ROBERTI, MIEVILLE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere quali misure intende prendere per mettere termine ad una

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

serie di soprusi e sopraffazioni contro cittadini ed organizzazioni da parte del commissario di pubblica sicurezza di Adria, soprusi che sono in netto contrasto con i principi della Costituzione.

« Nel paese di Adria, domenica 23 novembre 1952 mentre l'interrogante teneva una conferenza sulla legge elettorale, pronunciava la seguente frase: « Il signor commissario di Adria è un po' troppo zelante nell'applicare la legge, perché due giorni prima ha fatto levare dai manifesti il testo in cui si leggeva: « Conferenza sulla legge elettorale truffa ».

« Appena finito di pronunciare queste parole, il commissario si alzava in piedi in mezzo alla sala gesticolando e inveendo con minacce contro l'interrogante in modo provocatorio che indispetti tutta la popolazione presente. L'interrogante cercava di calmarlo richiamandolo ai suoi doveri di funzionario, ma quegli continuò con frasi insultanti e senza nemmeno aver capito il senso delle parole rivoltegli e nel lasciare il teatro pronunciò con forza le seguenti parole: « Non ne avrete per molto tempo, presto avrete finito di approfittare della tribuna per parlare ».

« La popolazione ha manifestato la sua disapprovazione di fronte alle parole insolenti, che offendono la dignità dei cittadini di Adria e chiede che fatti del genere, che si ripetono troppo sovente ad Adria, non abbiano più a verificarsi.

« L'interrogante chiede all'onorevole ministro se non ritenga di disporre una sollecita inchiesta e prendere tutte le misure necessarie affinché cessino tali atti arbitrari, che sono in contrasto con la Costituzione.

(4330)

« CAVAZZINI »:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere quale giustificazione può dare dell'arbitrio della questura di Bologna, la quale, senza motivazione alcuna, ha proibito un concerto di musiche contemporanee polacche, indetto il 20 novembre 1952 a Bologna dalla Associazione italiana per i rapporti culturali con la Polonia.

(4331)

« NENNI GIULIANA, TOLLOY ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere in base a quali parziali ed inconsistenti informazioni si è proceduto a definire azienda modello l'azienda agricola San Giovanni di Volterra (Pisa), e se non intenda di voler espere un'inchiesta organica e totale che, senza alcun dubbio, riproporrà l'esigenza di proce-

dere agli espropri, trattandosi, in effetti, di azienda scarsamente dotata di strumenti meccanici, priva di strade, luce, acqua, con concimaie pressoché inesistenti, dalla produzione media inferiore a quella delle stesse aziende della medesima zona agricola.

(4332)

« BOTTAI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per sapere se sia a conoscenza della entità dei danni causati dal recente straripamento del fiume Serchio nella zona di Nodica e Vecchiano (Pisa) e se sia d'accordo nell'affrontare la situazione provvedendo:

1°) alla erogazione di sussidi alle famiglie più bisognose, incapaci di provvedere alle più elementari esigenze di vita quotidiana;

2°) alla approvazione, con urgenza, dei finanziamenti di opere pubbliche previste dal comune di Vecchiano, allo scopo di impiegare utilmente la accresciuta mano d'opera disoccupata costituita anche da mezzadri, camporaioli e piccoli proprietari, che per alcuni anni non potranno trovare lavoro nei campi distrutti dall'alluvione;

3°) alla predisposizione di fondi adeguati per l'indennizzo dei danni patiti dalle abitazioni e dalle terre;

4°) alla moratoria fiscale per le aziende e i privati colpiti dalla devastazione delle acque e, soprattutto,

5°) a realizzare i progetti — con adeguati finanziamenti — relativi alla sistemazione permanente dei bacini del Lago di Massaciucoli e del fiume Serchio, in considerazione del fatto che periodicamente, l'uno o l'altro, producono, in fase di piena, ingenti danni alla economia della zona.

(4333)

« BOTTAI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere i motivi per cui l'ingegner Girelli Gian Maria è stato escluso dal concorso per esami a 40 posti di ingegnere allievo nel Corpo delle miniere; concorso che è attualmente in via di espletamento.

(4334)

« CAVINATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per porre fine allo stato di grave disordine da tempo imperante nell'Ufficio tecnico della provincia di Trapani.

(4335)

« DE VITA ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se intenda predisporre i necessari provvedimenti per il ritorno del comune di Ventotene alla provincia di Napoli, in considerazione della sua antica appartenenza alla predetta provincia, del naturale collegamento di traffico e di interessi e della correlativa necessità di rispettare le predette esigenze in sede di circoscrizione provinciale. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(9854)

« LEONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non ritenga opportuno procedere alla espulsione dal territorio della Repubblica dello straniero Iginio Castagnino, di nazionalità argentina, proprietario della fabbrica di confezioni in serie « Apluit », sita in Milano, via Giorgio Vasari, n. 15-A, il quale il giorno 15 novembre 1952 licenziava in tronco due operaie della propria azienda (Assunta Molinari e Anna Giannucoli), dichiarando alle operaie stesse e ai rappresentanti dell'organizzazione sindacale che tale provvedimento era dovuto al fatto che le due lavoratrici erano attiviste del sindacato e una di esse aveva partecipato quale delegata democraticamente eletta al Congresso della Camera del lavoro di Milano.

« Poiché il gesto dello straniero Iginio Castagnino, colpendo i diritti democratici di due cittadine italiane, è in aperto contrasto con lo spirito e con la lettera della Costituzione della Repubblica e ha inoltre creato un grave fermento a Milano, specialmente nel rione di Porta Romana dove ha sede lo stabilimento « Apluit », i lavoratori e tutti i democratici milanesi attendono dal Governo, contro il Castagnino, un provvedimento, il quale dimostri che il Governo stesso è fermamente deciso a difendere i diritti degli italiani contro i soprusi di cittadini stranieri e ad impedire che si provochino, da parte di questi ultimi, situazioni penose che potrebbero anche portare a un turbamento dell'ordine pubblico. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(9855)

« MONTAGNANA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere in base a quali motivi il comandante della stazione dei carabinieri di Trezzo sull'Adda (Milano), brigadiere Fabio Giuseppe, ha sequestrato nella giornata del 23 novembre 1952 e presso la trattoria Perego Marianna in Trezzo sull'Adda, alcuni fogli dattiloscritti, tenuti dal

signor Baggioli Cesare, mentre questi stava conversando con suoi amici e bevendo un bicchiere di vino.

« Il suddetto brigadiere ha compiuto questo suo gesto in uno dei locali della trattoria, aperti al pubblico e nei quali ogni avventore ha facoltà di poter accedere; ed ha cercato di motivarlo con pretese ragioni di ordine politico. Il tutto con palese violazione dei diritti riconosciuti ai cittadini della Repubblica dalla nostra Carta costituzionale. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(9856)

« BUZZELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando avranno inizio i lavori di riparazione delle strade interne di Campodipietra (Campobasso), danneggiate dalla guerra e per cui è stata stanziata la somma di lire 3.000.000. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(9857)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potrà essere riparato l'orologio del campanile di Campodipietra (Campobasso), danneggiato dagli eventi bellici. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(9858)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando avranno inizio i lavori di riparazione della Chiesa di San Martino di Campodipietra (Campobasso), danneggiata dagli eventi bellici e per cui è stata stanziata la somma di lire 2.500.000. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(9859)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno disporre che a cura dell'Ericas siano eseguiti in Pozzilli (Campobasso) altri lavori, e possibilmente la costruzione di un asilo infantile, di cui quel comune era provvisto prima degli eventi bellici, dovendosi ritenere del tutto irrisoria la somma sin oggi spesa. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(9860)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla ricostruzione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

del ponte Formoso sul fiume Trigno, distrutto dalle alluvioni, che serve una mulattiera, che molto interessa la popolazione di Civitanova del Sannio (Campobasso), la cui amministrazione ha da tempo presentata la relativa domanda di sussidio ai sensi della legge 23 maggio 1952, n. 623. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9861)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se risponde ad esattezza la notizia pubblicata dall'*Informazione Parlamentare* secondo la quale sarebbe allo studio, presso il Ministero dell'industria, un provvedimento inteso ad abbinare al preventivo acquisto di prodotti nazionali la concessione di licenze di importazioni in temporanea dall'area del dollaro. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9862)

« MAZZA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri delle finanze e del tesoro, per conoscere quali decisioni intendano finalmente prendere per venire incontro alle legittime richieste del personale dei Dicasteri finanziari e della Corte dei conti per la proroga della legge 17 luglio 1951, n. 575, relativa ai diritti e compensi, dato che il noto atteggiamento assunto dai ministri responsabili, evidentemente poco informati della triste realtà di una situazione economica che potrebbe far piombare nella disperazione e nella fame i propri dipendenti, ove detta legge non fosse prorogata, ha già destato sfavorevoli, violente ed amare ripercussioni nelle categorie interessate ed è già stata giusta causa di ripetuti scioperi, compatamente effettuati sia al centro che in periferia.

(843) « MIEVILLE, ROBERTI, BASILE, ALMIRANTE ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 20,05.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — Interrogazioni.

2. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

BIANCHI BIANCA ed altri: Concessione di un assegno vitalizio di assistenza ai ciechi civili. (2645);

PIERACCINI ed altri: Concessione di una pensione ai ciechi civili. (2935).

3. — *Discussione della proposta di legge:*

SULLO: Modificazioni alla legge 16 novembre 1950, n. 979, sulle promozioni per merito di guerra. (2818). — *Relatore* Coppi Alessandro.

4. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Fissazione di nuovi termini per la presentazione di domande di contributi per la costruzione di serbatoi, laghi artificiali e nuovi impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna e modifica dell'articolo 5, punto I, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116. (*Approvato dal Senato*). (2839);

e della proposta di legge:

DE' COCCI ed altri: Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane. (2412).

5. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Norme particolari in materia di riforma fondiaria. (2785). — *Relatore* Germani;

Pagamento dell'indennità per i terreni espropriati ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della legge 21 ottobre 1950, n. 841. (2811). — *Relatore* Germani.

6. — *Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:*

Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379);

CAVALLARI ed. altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348).

Relatori: Riccio e Troisi, per la maggioranza; Cavallari e Sansone, Roberti e Basile, di minoranza.

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'assorbimento dell'Ente sardo di colonizzazione (già Ente ferrarese di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1952

colonizzazione) da parte dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (2814). — *Relatore* Manironi.

8. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

GATTO: Nomina in ruolo degli avventizi di seconda categoria (Gruppo B) delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (706). — *Relatore* Scalfaro.

9. — *Discussione delle proposte di legge:*

AMADEO: Ricostituzione degli Enti cooperativi sottoposti a fusione in periodo fascista. (1291). — *Relatori*: Zaccagnini, per la maggioranza; Grazia e Venegoni, di minoranza;

Senatori Sacco ed altri: Disposizioni per l'orientamento scolastico e professionale. (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (1814). — *Relatore* Titomanlio Vittoria.

10. — *Discussione della proposta di legge:*

CAPPUGI: Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dell'assegno personale previsto dai commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 8 aprile 1952, n. 212, recante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. (2720). — *Relatore* Petrilli.

11. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONFANTINI e TAMBRONI: Concessione della abilitazione giuridica a talune categorie di dentisti pratici. (33);

MORELLI ed altri: Abilitazione alla continuazione dell'esercizio della odontoiatria ad alcune categorie di dentisti pratici. (1872);

PASTORE ed altri: Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria degli odontotecnici. (1873).

Relatore Zaccagnini.

12. — *Discussione della proposta di legge:*

BONOMI ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (143). — *Relatore* Repossi.

13. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

Cessazione dalle funzioni dell'Alta Corte Siciliana. (1292-ter). — *Relatore* Tesauo.

14. — *Discussione della proposta di legge:*

LECCISO ed altri: Rinnovazione graduale del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Istituti similari al fine di incrementare le nuove costruzioni, e disciplina di alcuni rapporti fra gli stessi Enti e i loro inquilini. (1122). — *Relatore* Cifaldi.

15. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, per la maggioranza, e Vigorelli, di minoranza.

16. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

17. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. (2216). — *Relatori*: De Caro Raffaele, per la maggioranza; Basso, di minoranza.

18. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

19. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949. (1787). — *Relatore* Vicentini.

20. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

21. — *Svolgimento delle mozioni degli onorevoli Pieraccini ed altri e Silipo ed altri.*

22. — *Svolgimento della interpellanza dell'onorevole Germani.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI